SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 1° luglio 2024 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università del Molise

Università Europea di Roma

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,40%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 maggio 2023 e scadenza 15 maggio 2039, quarta e quinta *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determina, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 85.840 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione seconda in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 23 maggio 2023 e 25 gennaio 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,40% con godimento 15 maggio 2023 e scadenza 15 maggio 2039, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
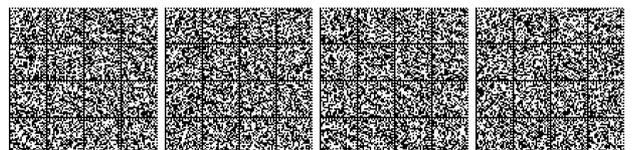
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,40%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 maggio 2023 e scadenza 15 maggio 2039. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,40%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 giugno 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,275% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quinta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 26 giugno 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 giugno 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantatré giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 giugno 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,40% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2039 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A03355

DECRETO 25 giugno 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,40%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030, ventesima e ventunesima *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legi-

slative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 85.840 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 2 ottobre 2019, 24 febbraio, 24 aprile, 25 maggio, 27 luglio e 24 settembre 2020, nonché 25 marzo, 26 maggio, 24 settembre e 25 novembre 2021 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciannove *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,40% con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una ventesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,40%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500. milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,40%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.
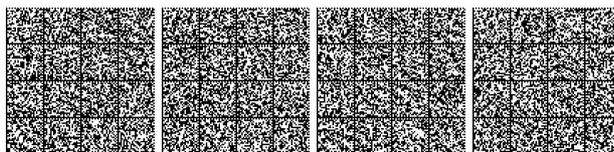
Le prime dieci cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 giugno 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,175% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della ventunesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 26 giugno 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 giugno 2024 al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantatre giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 giugno 2024 Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,40% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A03356

DECRETO 25 giugno 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,20%, con godimento 27 febbraio 2024 e scadenza 28 gennaio 2026, nona e decima *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 85.840 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 23 febbraio, 22 marzo, 23 aprile e 28 maggio 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,20% con godimento 27 febbraio 2024 e scadenza 28 gennaio 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,20%, avente godimento 27 febbraio 2024 e scadenza 28 gennaio 2026. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,20%, pagabile in due semestralità posticipate, il 28 gennaio ed il 28 luglio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 28 luglio 2024, sarà pari all'1,336264% lordo, corrispondente a un periodo di centocinquantadue giorni su un semestre di centottantadue giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 giugno 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».
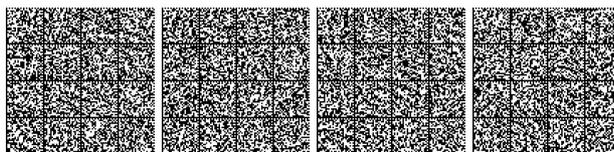
Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 26 giugno 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 giugno 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centoventuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 giugno 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,20% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2024

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

24A03357

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 maggio 2024.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «DT4ART» nell'ambito del programma Eurostars 3 COD 4 Call 2023. (Decreto n. 6978/2024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (G.U.R.I. n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal Conto di contabilità speciale n. 6319;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella G.U.R.I. del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;
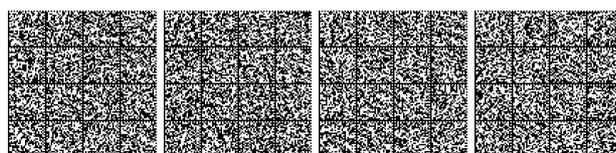
Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot.n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 9300 del 12 luglio 2023, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *Partnership europea Innovative SMEs*, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Tenuto conto che tali progetti internazionali, ai sensi della vigente normativa di riferimento possono trovare, quale ulteriore strumento di supporto finanziario per la loro realizzazione, anche nelle disponibilità di fonte comunitaria del Conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il d.d. prot. n. 6108 in data 23 aprile 2024, con il quale si è provveduto alla individuazione e utilizzo delle risorse attualmente disponibili sul cc speciale IGRUE n. 6319 a favore dei partecipanti italiani nei progetti di ricerca e innovazione selezionati nell'ambito di appostiti bandi gestiti dalle *Partnership Europee* previste dal programma quadro europeo *Horizon Europe* e ad altre iniziative dei programmi quadro europei;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership europea Innovative SMEs* con scadenza il 13 aprile 2023, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per la *Call*, di cui trattasi, è stato emanato l'avviso integrativo n. 4103 del 20 marzo 2023;

Vista la fase finale della *Funding synchronization* con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «DT4ART- *Digital Twin for cost-efficient treatments of wastewater in Anaerobic Reactors*», avente come obiettivo un nuovo *tool* di controllo digitale applicato a reattori anaerobici utilizzati nel trattamento delle acque reflue al fine di migliorare l'efficienza della depurazione ed energetica mediante la modellazione dell'idrodinamica, la connessione ai dati dell'impianto e la personalizzazione dell'interfaccia. Questa soluzione ridurrà i costi del processo di trattamento e aumenterà la produzione di biometano ottimizzando il trattamento delle acque reflue, rendendola un investimento interessante per l'industria, e con un costo complessivo pari a euro 199.894,00;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «DT4ART» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Verona;

Bioreal S.r.l.;

Vista la procura notarile rep. n. 3349 in data 2 agosto 2023 a firma del dott. Mattia Marino notaio Verona con la quale la prof.ssa Antonella Furini direttore *pro tempore* del Dipartimento di biotecnologie e legale rappresentante dell'Università degli studi di Verona delega il sig. Daniele Renzi legale rappresentante della Bioreal S.r.l. in qualità di capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «DT4ART»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
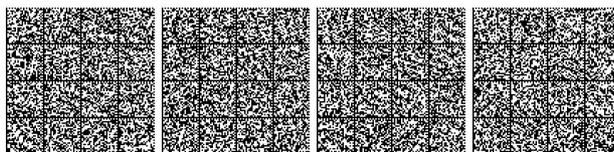
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «DT4ART» per un contributo complessivo pari ad euro 99.947,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «DT4ART» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° dicembre 2023 e la sua durata è di trentatrè mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul Conto di contabilità speciale n. 6319, ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, la
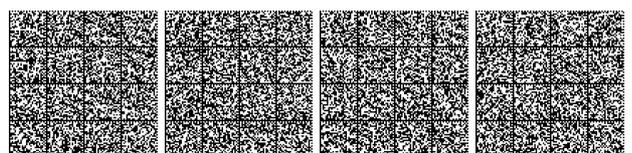
richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai Soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2024

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1707

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

24A03324

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 maggio 2024.

Modifica della ripartizione delle risorse disponibili nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la formazione dei medici di medicina generale - Missione M6, Componente C2, Intervento «2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - *Sub*-misura: «Borse aggiuntive in formazione di medicina generale» - Ciclo formativo 2023/2026.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
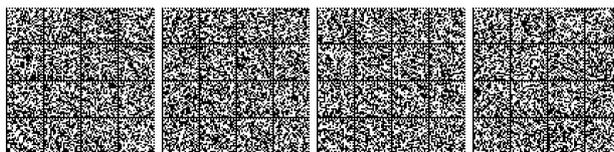
Vista, in particolare, la Missione 6 Componente 2 del PNRR, Investimento 2.2: «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - Sub-investimento 2.2 a): «Borse aggiuntive in formazione di medicina generale»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation* EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento degli obiettivi (c.d. *target*) e dei traguardi intermedi (c.d. *milestone*) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Tenuto conto che il comma 2, dell'articolo 5, del regolamento (UE) 2021/21, prevede, tra i principi orizzontali ivi previsti, che «Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio "non arrecare un danno significativo"»;

Considerato che il principio «non arrecare un danno significativo» è definito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto 6), del regolamento (UE) 2021/21, come segue: «non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/852»;

Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visti i regolamenti (UE) 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» che definisce e disciplina il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS);

Visto l'art. 9-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 il quale prevede che per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge. 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», contenente disposizioni in materia di valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e recante l'individuazione della direzione (c.d. *Governance*) del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenien-

za, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative»;
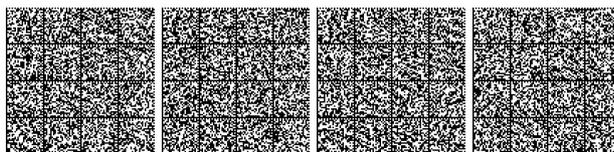
Visto in particolare l'art. 6 del suddetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 con il quale è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

Visto, inoltre, l'art. 8, del suddetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 «1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del (PNRR) e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.»;

Visto, inoltre, l'art. 15, comma 4, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, dove viene previsto che gli enti di cui al comma 3 dello stesso articolo possono accertare, tra l'altro, le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;

Visto l'art. 56, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che individua il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della salute e il comma 2-*bis*: «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato nella «Tabella A» dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», con il quale sono state assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del citato piano e, in particolare, sono state assegnate al Ministero della salute risorse per la realizzazione dell'intervento previsto dalla Missione M6, Componente C2, Intervento 2.2 «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - Sub-misura lettera (a): «Borse aggiuntive in formazione di medicina generale» per un importo pari ad euro 101.973.006,00;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e in particolare l'art. 10, comma 3, che prevede che «La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.»;
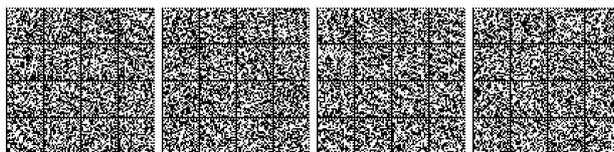
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del'11 ottobre 2021 avente ad oggetto «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» laddove prevede all'art. 3, comma 3, che, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 5 aprile 2022 con il quale è stato approvato lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) con l'allegato comprensivo del piano operativo (POR) e delle schede intervento;

Considerato che, in merito all'attuazione delle attività della citata sub-misura lettera (a) del citato Intervento 2.2 da parte delle regioni e province autonome, i Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) sottoscritti riportano le relative modalità attuative, le fasi con cui vengono definiti i fabbisogni formativi per ciascun ciclo di formazione triennale, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, di pubblicazione della relativa graduatoria e di contestuale trasmissione della documentazione per le finalità di monitoraggio e rendicontazione;

Visto il decreto del Ministro della salute del 21 giugno 2022 recante la presa d'atto dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi piani operativi (POR) sottoscritti con le regioni e province autonome;

Vista la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze recante la guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) che fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2021 avente ad oggetto «Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale per il ciclo formativo triennale 2021-2024» per un importo pari a euro 33.991.002,00;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 settembre 2022 avente ad oggetto «Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale per il ciclo formativo triennale 2022-2025» per un importo pari a euro 33.991.002,00;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 giugno 2023 avente ad oggetto «Modifica della ripartizione delle risorse per il finanziamento delle borse aggiuntive in formazione di medicina generale previste dal PNRR - Cicli formativi 2021-2024 e 2022-2025»;

Vista la nota prot. n. 0520264.U del 26 maggio 2023 del coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati comunicati i novecento posti aggiuntivi, comprensivi della riserva del 40% dei posti per le regioni del meridione, come previsto dal citato art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per il corso di formazione specifica di medicina generale per il triennio 2023-2026 finanziati all'interno della Missione M6, Componente C2, Intervento 2.2 «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario», approvati dalla Commissione salute nella seduta del 23 maggio 2023, relativi alle tre annualità del predetto ciclo formativo triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 luglio 2023 avente ad oggetto «Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale per il ciclo formativo triennale 2023-2026» per un importo pari a euro 33.991.002,00;

Vista la nota della dirigente del Dipartimento sanità e salute - Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario della Regione Valle d'Aosta prot. n. 1897 dell'8 marzo 2024, con la quale è stata comunicata la mancata assegnazione delle due borse di studio attribuite alla regione con il predetto decreto del Ministro della salute 14 luglio 2023 avente ad oggetto «Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale per il ciclo formativo triennale 2023-2026»;

Vista la nota del coordinatore della Commissione salute n. 0311629.U del 22 marzo 2024, con la quale è stato preso atto dell'impossibilità da parte della Regione Valle d'Aosta di utilizzare le somme assegnate per il finanziamento delle due borse di studio ed è stata comunicata l'assegnazione di dette borse dalla Regione Valle d'Aosta alla Regione Lombardia;

Ritenuto di dover modificare la ripartizione delle risorse precedentemente assegnate con il decreto del Ministro della salute 14 luglio 2023, per adeguarla a quanto comunicato con la citata nota del coordinatore della Commissione salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Intervento «2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - Sub-misura: «borse aggiuntive in formazione di medicina generale», per il ciclo del triennio 2023-2026 pari a 33.991.002,00 euro, assegnate alle singole regioni e province autonome con il decreto del Ministro della salute del 14 luglio 2023, sono modificate come indicato nella Tabella A che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2024

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1713

Tabella A - Triennio 2023-2026

Regione	Richieste regionali			Attribuzione risorse			Risorse assegnate
	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2023	2024	2025	
Piemonte	60	60	60	755.355,60	755.355,60	755.355,60	**2.266.066,80**
Valle d'Aosta	0	0	0	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Lombardia	139	139	139	1.749.907,14	1.749.907,14	1.749.907,14	**5.249.721,42**
P.A. di Bolzano	1	1	1	12.589,26	12.589,26	12.589,26	**37.767,78**
P.A. di Trento	7	7	7	88.124,82	88.124,82	88.124,82	**264.374,46**
Veneto	66	66	66	830.891,16	830.891,16	830.891,16	**2.492.673,48**
Friuli Venezia Giulia	17	17	17	214.017,42	214.017,42	214.017,42	**642.052,26**
Liguria	23	23	23	289.552,98	289.552,98	289.552,98	**868.658,94**
Emilia Romagna	62	62	62	780.534,12	780.534,12	780.534,12	**2.341.602,36**
Toscana	52	52	52	654.641,52	654.641,52	654.641,52	**1.963.924,56**
Umbria	12	12	12	151.071,12	151.071,12	151.071,12	**453.213,36**
Marche	21	21	21	264.374,46	264.374,46	264.374,46	**793.123,38**
Lazio	78	78	78	981.962,28	981.962,28	981.962,28	**2.945.886,84**
Abruzzo	24	24	24	302.142,24	302.142,24	302.142,24	**906.426,72**
Molise	5	5	5	62.946,30	62.946,30	62.946,30	**188.838,90**
Campania	101	101	101	1.271.515,26	1.271.515,26	1.271.515,26	**3.814.545,78**
Puglia	71	71	71	893.837,46	893.837,46	893.837,46	**2.681.512,38**
Basilicata	10	10	10	125.892,60	125.892,60	125.892,60	**377.677,80**
Calabria	34	34	34	428.034,84	428.034,84	428.034,84	**1.284.104,52**
Sicilia	88	88	88	1.107.854,88	1.107.854,88	1.107.854,88	**3.323.564,64**
Sardegna	29	29	29	365.088,54	365.088,54	365.088,54	**1.095.265,62**
TOTALE	**900**	**900**	**900**	**11.330.334,00**	**11.330.334,00**	**11.330.334,00**	**33.991.002,00**

**importi in euro*

Si specifica che le borse sono indicate secondo l'anno formativo, mentre le risorse sono indicate secondo l'esercizio di competenza
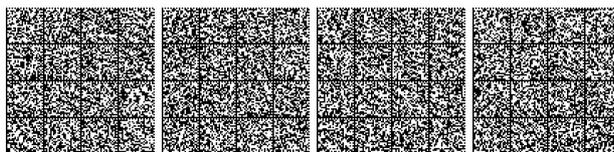
24A03354

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 14 maggio 2024.

Riparto delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per l'anno 2024.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, e, ín particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», e, in particolar modo, l'art. 47, concernente l'Agenda digitale italiana;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», e, in particolare, l'art. 24-*ter*, concernente «Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19» e, in particolare, l'art. 239, comma 1, il quale, così come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera *a)*, n. 1), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede che: «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale»;

Visto l'art. 239, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 1, comma 620, della richiamata legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, successivamente, dall'art. 32, comma 1, lettera *a)*, n. 2), del menzionato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ai sensi del quale «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi ci cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalità di cui al comma 1»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019 al n. 1580, che istituisce il «Dipartimento per la trasformazione digitale» quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese, assicurando il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;

Visto il decreto del Segretario generale del 24 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2019 al n. 1659, con cui si è provveduto a disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale, come successivamente modificato dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 settembre 2020 al n. 2159;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che ha istituito, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale, un'unità di missione di livello generale dedicata alle

attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»);

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 219 del 7 dicembre 2021, con cui sono disciplinate le funzioni e l'organizzazione dell'Unità di missione costituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 101, e dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con cui il sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2022 al n. 3010, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, sen. Alessio Butti, è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, e, in particolare, l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Sottosegretario si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;

Considerato che con la legge n. 178 del 2020, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, relativamente al «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione», istituito dall'art. 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, è stata prevista la stabilizzazione della relativa dotazione finanziaria, attraverso lo stanziamento a regime di una somma pari a 50 milioni di euro a partire dall'anno 2021;

Considerato che con la legge n. 234 del 2021, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, si è provveduto, per quanto in questa sede d'interesse, all'incremento della dotazione finanziaria del Fondo in argomento per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2024;

Considerato che con la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, per quanto in questa sede d'interesse, la dotazione finanziaria del Fondo in argomento è stata ridotta di 1 milione di euro, attestandosi nello stanziamento di competenza dell'anno 2024 per 69 milioni di euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2023, recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026, pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto del citato Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, nel Supplemento ordinario n. 6 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2024;

Considerato che nel soprarichiamato bilancio di previsione autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Missione 32 «Servizi Istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni» e del Programma 32.4 «Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni» è assegnato in conto competenza per l'anno 2024 al «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione», l'importo di 69 milioni di euro;

Ritenuto di dover provvedere al riparto delle risorse finanziarie assegnate in competenza al predetto «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» per l'anno 2024, al netto della riduzione per la compartecipazione alla spesa pubblica, per un importo di euro 65.511.216,00, sul piano gestionale n. 01 del Capitolo di spesa n. 920, denominato «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» e iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri al CdR n. 12 «Innovazione tecnologica e trasformazione digitale»;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere, in attuazione di quanto previsto dall'art. 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'adozione del decreto di riparto per le risorse finanziarie presenti sul predetto Capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 01, relative all'assegnazione per l'anno 2024 come di seguito indicate:

euro 65.511.216,00 (euro sessantacinquemilionicinquecentoundicimiladuecentosedici/00), piano gestionale 01, concernenti lo stanziamento di competenza per l'anno 2024, al netto dell'accantonamento disposto per la compartecipazione alla riduzione delle spese destinate alle politiche di settore;

Decreta:

Art. 1.

Riparto risorse anno 2024

1. Le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, stanziate sul Capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 01, riferite all'assegnazione di competenza per l'anno 2024, pari all'importo di euro 65.511.216,00

(euro sessantacinquemilionicinquecentoundicimiladuecentosedici100), sono così ripartite:

A. Euro 60.000.000,00 (euro sessantamilioni/00)

per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire: l'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione delle piattaforme digitali nazionali, nonché la valorizzazione, la qualità e la fruibilità del patrimonio informativo pubblico, anche mediante lo sviluppo, il potenziamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati del settore pubblico; l'innovazione tecnologica del Paese, la digitalizzazione delle imprese, lo sviluppo di reti di connettività ultra veloce fisse e mobili, anche in attuazione della Strategia italiana per la banda ultra-larga, lo sviluppo delle tecnolo-

gie emergenti, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale, anche in attuazione della Strategia italiana per l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo e la diffusione dei servizi e delle tecnologie digitali tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, inclusa la diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale; la partecipazione italiana a progetti e iniziative promosse da organismi di cooperazione a livello europeo e internazionale nonché da organizzazioni internazionali e da fora multilaterali per la definizione di politiche sul digitale.
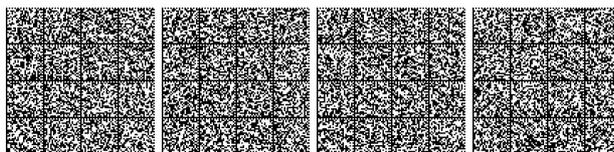
B. euro 5.511.216,00 (eurocinquemilionicinquecentoundicimiladuecentosedici/00)

alle attività e ai servizi di assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per le finalità di impiego di cui alla precedente lettera *A)*.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Gli ambiti di intervento previsti all'art. 1, lettera A e B, sono realizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale attraverso la stipula di convenzioni o accordi con amministrazioni pubbliche, con Enti pubblici o con società o consorzi a partecipazione pubblica ovvero con interventi diretti, anche a favore delle imprese, da parte del Dipartimento medesimo mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa applicabile sugli aiuti di Stato.

2. Gli interventi a cui sono destinate le risorse oggetto di riparto con il presente decreto sono realizzati tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la *cyber*sicurezza nazionale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2024

Il Sottosegretario di Stato: BUTTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1755

24A03323

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

DECRETO RETTORALE 14 giugno 2024.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto il vigente statuto dell'Università degli studi del Molise emanato con decreto rettorale n. 230 del 2 marzo 2022;

Vista la delibera del 27 marzo 2024 con la quale il senato accademico, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 27 marzo 2024, ha approvato le modifiche allo statuto vigente;

Vista la nota rettorale prot. n. 16872 dell'11 aprile 2024 con la quale il predetto statuto è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca per il prescritto parere di legittimità e di merito;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, ns. prot. n. 27753 del 12 giugno 2024, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca, eseguito il controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, comunica di non avere osservazioni da formulare relativamente alle modifiche apportate allo statuto di Ateneo vigente;

Ritenuto pertanto che sia definitivamente compiuto il procedimento amministrativo per l'emanazione della versione dello statuto *ex lege* n. 240/2010;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto modificato dell'Università degli studi del Molise il cui testo è allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 14 giugno 2024

Il rettore: BRUNESE

ALLEGATO

INDICE GENERALE

STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI

Art. 1.
Personalità giuridica e principi fondamentali

1. L'Università degli studi del Molise, di seguito denominata «Università» o «Ateneo», è un'istituzione pubblica, sede di libera ricerca scientifica, istruzione superiore e alta formazione.

2. L'Università è un'istituzione laica, pluralista e libera da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico.

3. L'Università promuove e valorizza l'impegno e la qualità dei risultati conseguiti dai professori, dai ricercatori, dagli studenti e dal personale tecnico amministrativo ed è organizzata secondo criteri di efficienza, di efficacia, di riconoscimento del merito, di trasparenza, di semplificazione e di decentramento funzionale ed organizzativo.

4. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, anche con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca italiani ed esteri.

5. L'Università promuove la preparazione culturale e scientifica degli studenti mediante l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue al titolo di studio che intendono conseguire.

6. A norma della Costituzione e nei limiti fissati dalla legge, l'Università gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

7. L'Università ha sede legale a Campobasso ed è articolata a livello regionale. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, che esercita per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 2.
Finalità istituzionali

1. Fini primari dell'Università sono la ricerca e la didattica che l'Ateneo persegue promuovendo l'organizzazione, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti. Il miglioramento della qualità dei processi formativi viene assicurato anche con l'ausilio di tecniche e di altre tecnologie innovative.

2. L'Università opera le proprie scelte di programmazione didattica e scientifica attraverso processi di valutazione trasparenti delle attività dei singoli e delle strutture, secondo criteri di qualità e di merito.

3. L'Università, soggetto autonomo ed unitario, riconosce la pluralità delle culture che concorrono a costituire la sua identità.

4. L'Università promuove il trasferimento delle conoscenze attraverso la ricerca, la formazione, le attività di certificazione, di brevetto e di *spin-off*. L'Università concorre allo sviluppo della cultura, del benessere sociale ed economico e del livello produttivo del Paese, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca. A tal fine sostiene, in particolare, programmi europei e di cooperazione e favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture.

5. L'Università promuove la propria dimensione internazionale nelle attività di didattica e di ricerca attraverso forme di cooperazione e con la mobilità dei docenti, degli studenti e del personale tecnico amministrativo. L'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione superiore e ne fa propri principî, strumenti e metodologie.

6. L'Università verifica l'applicazione dei processi della qualità e del merito, nella didattica, nella ricerca e nei servizi, mediante strumenti di controllo, di rendicontazione e di valutazione secondo gli indicatori stabiliti a livello internazionale, nazionale e di Ateneo.

7. L'Università può partecipare, per una migliore realizzazione delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le società di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata con regolamento di Ateneo.

8. L'Università si impegna ad assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica, di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. A garanzia dell'effettività delle tutele riconosciute è istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Art. 3.

Ricerca scientifica

1. L'Università promuove la ricerca scientifica, nel rispetto delle specificità delle diverse aree culturali e scientifiche, e la riconosce come essenziale dello sviluppo morale e materiale della società e si impegna nella formazione alla ricerca, in particolare attraverso l'istituzione di scuole di dottorato.

2. L'Università aderisce alla Carta europea dei ricercatori e ne fa propri i principi.

3. L'Università riconosce pari dignità alla ricerca pura e alla ricerca applicata e promuove la stretta connessione tra ricerca scientifica e attività didattica.

4. L'Università garantisce l'autonomia individuale e di gruppo nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca e sostiene la libera diffusione della letteratura scientifica.

5. L'Università garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità ai principi del rispetto degli esseri viventi, della dignità della persona e della tutela dell'ambiente. A tal fine può avvalersi del parere di comitati indipendenti e interdisciplinari appositamente istituiti.

6. Nel perseguire l'eccellenza nei diversi campi di studio, l'Università promuove la ricerca e favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, anche con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca nazionali o internazionali.

7. L'Università riconosce nei Dipartimenti le strutture deputate in via primaria alla promozione e all'organizzazione della ricerca scientifica, oltre che delle attività didattiche e formative.

8. L'Università può istituire centri di ricerca tematici allo scopo di promuovere e svolgere attività di ricerca, sia di base (pura o applicata), sia su commessa, relativa ad uno o più ambiti disciplinari, su cui convergono competenze presenti in più Dipartimenti (anche di altre istituzioni di ricerca nazionali o internazionali), potenziando l'efficacia dell'attività di ricerca dei Dipartimenti stessi. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

9. L'Università vigila sulla corretta gestione e la produttività delle risorse destinate alla ricerca.

10. L'Università promuove e facilita il trasferimento dell'innovazione che deriva dalle proprie attività di ricerca e si adopera per la massima diffusione nella società e nel territorio dei risultati scientifici raggiunti.

11. Per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con enti pubblici e privati e svolge attività di consulenza e di servizio per terzi, in conformità alle norme stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

12. L'Università valuta periodicamente la qualità della ricerca. I docenti e i ricercatori si impegnano a trasmettere regolarmente all'Università tutte le informazioni relative alla propria attività di ricerca e a mantenere aggiornate le banche dati istituzionali dei prodotti di ricerca. L'attività di valutazione ha luogo secondo principi di trasparenza, tenendo conto delle specificità delle aree disciplinari, utilizzando indicatori di qualità condivisi a livello nazionale ed internazionale secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dagli specifici regolamenti di Ateneo.

Art. 4.

Didattica

1. L'Università organizza, coordina e svolge, nella tutela della libertà di insegnamento e nelle forme stabilite dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici delle singole strutture, le attività necessarie al conseguimento di tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, favorendo l'apprendimento critico, la motivazione all'approfondimento e alla ricerca, il confronto di idee. Persegue la qualità e l'efficacia della didattica attraverso lo stretto collegamento tra insegnamento e ricerca. Garantisce che l'efficacia dell'insegnamento venga verificata e valutata anche con il contributo degli studenti.

2. L'Università istituisce ed attiva corsi di studio ed altre iniziative didattiche previste dalla vigente normativa, utilizzando anche il supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con enti pubblici e soggetti privati nazionali e internazionali.

3. Il personale docente adempie ai compiti della didattica e partecipa agli organi collegiali di organizzazione e gestione della didattica cui afferisce.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il docente è libero di scegliere, in coerenza con le esigenze del corso, i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto dell'ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.

5. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti e dei docenti.

6. L'Università può promuovere e organizzare corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Può infine promuovere e organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente. L'Università a tal fine può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati.

7. L'Università, nel rispetto della normativa vigente, può provvedere alla copertura degli insegnamenti di un corso di studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 5.

Internazionalizzazione

1. L'Università persegue l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali e riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e allo Spazio europeo dell'istruzione e della formazione.

2. L'Università sostiene e favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e di formazione anche mediante la stipula di accordi con tutte le istituzioni nazionali ed internazionali al fine di promuovere la partecipazione a reti internazionali, di attivare titoli di studio multipli e congiunti, di incrementare l'accoglimento di studenti, anche stranieri, e ricercatori, di incentivare la mobilità dei propri studenti, del personale docente, tecnico amministrativo, garantendo il riconoscimento delle attività svolte all'estero opportunamente certificate.

3. L'Università favorisce la realizzazione di attività di studio e di insegnamento in lingua straniera.

4. Nel rispetto dei propri principi istituzionali, l'Università riconosce l'importanza strategica della cooperazione internazionale allo sviluppo e ne favorisce la realizzazione, in linea con gli impegni etici e politici assunti dalla comunità internazionale. Nel riconoscere la diversità sociale e culturale tra i popoli, l'Università può promuovere la cooperazione internazionale sostenendo la ricerca e la formazione in un'ottica di sviluppo umano sostenibile, anche attraverso partenariati bilaterali e multilaterali con organismi nazionali ed internazionali.

5. L'Università riconosce l'importanza del raccordo della propria azione con gli atti della politica dell'Unione europea volti ad aumentare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione.

Art. 6.

Diritto allo studio

1. L'Università afferma il ruolo centrale dello studente nel processo di sviluppo della conoscenza e promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, in attuazione della Costituzione, promuovendo iniziative per favorire l'accesso all'istruzione superiore da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.

2. L'Università assicura agli studenti condizioni idonee al conseguimento dei rispettivi titoli di studio, entro i termini previsti dai relativi ordinamenti.
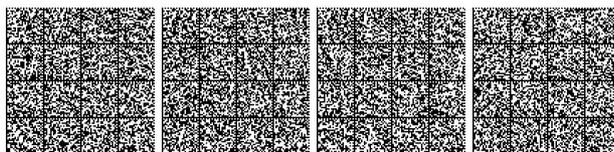
3. L'Università organizza le attività di orientamento, tutorato, informazione e sostegno agli studenti, in modo da renderli attivamente partecipi del processo formativo anche rendendo espliciti e trasparenti i criteri e le forme della valutazione della loro preparazione. L'attività di tutorato è compito istituzionale dei docenti.

4. L'Università provvede ad informare e assistere gli studenti in merito all'iscrizione agli studi, all'elaborazione dei piani di studio, all'iscrizione ai corsi *post* laurea e alla mobilità verso altri Atenei dell'Unione europea.

5. L'Università provvede a rendere gli studi universitari pienamente fruibili dagli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dagli studenti non a tempo pieno e dagli studenti impegnati in attività lavorative. In particolare predispone, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, strumenti e iniziative che agevolino la frequenza e lo studio degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

6. L'Università, attraverso gli organi che presiedono all'attività didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, consentano di valutare l'efficacia e la qualità della didattica.

7. L'Università, nell'ambito delle proprie finalità e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il corso di studio.

8. L'Università può promuovere corsi di insegnamento a distanza, garantendone l'accessibilità e la fruibilità anche agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), disciplinandone le modalità di svolgimento e di riconoscimento nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti didattici delle singole strutture didattiche.

9. L'Università promuove attività culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti dell'Ateneo anche attraverso l'istituzione di servizi e strutture collettive, di intesa con enti pubblici o privati e avvalendosi delle associazioni studentesche.

10. L'Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.

11. L'Università attiva forme di iscrizione di studenti non impegnati a tempo pieno al fine di consentire loro di assolvere gli impegni necessari per conseguire il titolo di studio in un arco temporale superiore a quello ordinariamente previsto.

12. L'Università promuove l'eccellenza e il merito tra gli studenti, adottando, nei limiti delle risorse disponibili, opportuni strumenti, anche finanziari e mediante azioni congiunte con la regione, l'ente per il diritto allo studio e altre istituzioni presenti sul territorio.

13. L'Università può concedere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi, nel rispetto delle norme vigenti.

14. L'Università può attribuire, mediante concorso, borse di studio per la frequenza ai corsi universitari e *post-lauream*. In collaborazione con altri soggetti pubblici e privati può attivare borse di studio per studenti sia per attività di studio sia per attività di ricerca e tirocini pratici, anche all'estero.

15. Al fine di implementare e dare un contributo alle politiche inerenti al diritto allo studio, l'Università collabora con l'Ente regionale per il diritto allo studio, anche attraverso l'istituzione di interventi e servizi congiunti.

Art. 7.

Diritto di partecipazione

1. I professori, i ricercatori, il personale tecnico amministrativo e gli studenti contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.

2. Gli stessi hanno nell'Università pari dignità e partecipano alla vita universitaria nelle forme e con le modalità previste dal presente statuto e dalla vigente disciplina sull'ordinamento universitario anche attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto e dalla normativa vigente.

3. L'Università promuove le relazioni con i propri laureati, i partecipanti ai corsi di alta formazione e con tutti coloro che abbiano seguito percorsi formativi in Ateneo per creare un'ampia comunità che favorisca la sua crescita e la valorizzazione della sua tradizione del suo nome.

Art. 8.

Diritto e dovere di informazione

1. L'Università ispira la propria attività al principio della trasparenza, della pubblicità e dell'informazione.

2. L'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione, mediante strumenti idonei a facilitarne l'accesso e la fruizione, al fine di assicurare la partecipazione di tutte le componenti alla vita dell'Ateneo e la più ampia informazione ai suoi molteplici pubblici di riferimento esterni, nel rispetto del codice per la protezione dei dati personali.

3. L'Università, anche per tali finalità, realizza un proprio sito web.

Art. 9.

Comunità universitaria: principi di comportamento e codice etico

1. L'Università realizza i fini istituzionali attraverso la sua comunità.

2. La comunità universitaria è formata dagli studenti, dai professori, dai ricercatori, dal personale dirigente e tecnico amministrativo e da tutti coloro che trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Università e/o concorrono allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.

3. Le componenti della comunità partecipano alla vita universitaria con pari dignità, secondo le funzioni previste dalla normativa vigente ed in base al ruolo di appartenenza.

4. I professori, i ricercatori, il personale dirigente e tecnico amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini dell'Università, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo e delle deliberazioni degli organi collegiali. Essi sono tenuti altresì ad assumere, nei rapporti reciproci e con soggetti esterni, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione universitaria e conformi alle disposizioni del codice etico.

5. L'Università è una comunità solidale che promuove al suo interno, ad ogni livello ed in ogni suo ambito, un clima di rispetto e di riconoscimento dell'altro nel rifiuto di ogni forma di discriminazione relativa al genere, all'età, all'origine etnica, al credo religioso, all'orientamento sessuale, alla disabilità, alle condizioni di salute fisica e psichica. L'Università promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e opera per la rimozione degli ostacoli che non consentono ai componenti della comunità universitaria l'eguaglianza delle opportunità.

6. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto delle differenze individuali, stabilisce i doveri e le responsabilità nei confronti dell'istituzione universitaria e le regole di condotta nell'ambito della comunità, ad integrazione di quelle stabilite dall'ordinamento della Repubblica e dagli altri ordinamenti, nazionali, regionali e internazionali. Le norme del codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di tutela della proprietà intellettuale, tenendo conto dei caratteri specifici dell'istituzione universitaria.

7. Il codice etico è approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

8. Il codice etico definisce le procedure di contestazione e le modalità di accertamento delle violazioni prevedendo per i soggetti coinvolti adeguate garanzie, ispirate ai principi del contraddittorio e del giusto procedimento.

9. Le sanzioni per la violazione del codice etico, da irrogare nel rispetto del principio di proporzionalità con la gravità della violazione sono: *a)* il richiamo orale; *b)* il richiamo scritto; *c)* il richiamo scritto con segnalazione alla comunità universitaria dell'Ateneo. Se le violazioni sono connotate da particolare gravità, nonché nel caso di violazioni reiterate o di recidiva, i docenti e collaboratori di ricerca, in aggiunta alla sanzione *sub c)*, possono essere esclusi dall'accesso ai fondi di ricerca e ai contribuiti di Ateneo, per un tempo proporzionato alla gravità della violazione, che in ogni caso non può superare i due anni.

10. Sulle violazioni del codice etico, qualora non attratte entro la competenza del collegio di disciplina in ragione della rilevanza della condotta anche sul piano disciplinare, decide il senato accademico su proposta del rettore.
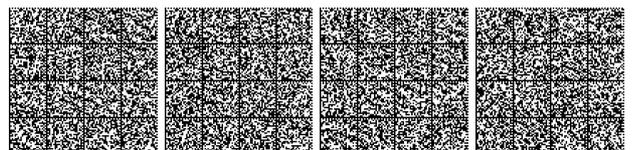
Art. 10.

Promozione del benessere organizzativo e della sostenibilità sociale

1. L'Università promuove il benessere di tutti i componenti della comunità accademica favorendo le migliori condizioni di lavoro e di studio, con particolare attenzione alla salute, sicurezza e superamento delle barriere architettoniche e di altra natura in tutti i luoghi deputati alla ricerca, allo studio e alle attività amministrative.

2. L'Università favorisce il benessere nello svolgimento delle attività lavorative e delle relazioni improntate al rispetto ed alla trasparenza, mette in atto azioni per conciliare le esigenze della vita sociale con quelle del lavoro e per la promozione di attività culturali, sportive e ricreative. L'Università, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi, partecipa, sostiene e favorisce le attività del proprio personale, nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

3. L'Università persegue e promuove lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale della conoscenza e della ricerca finalizzati allo sviluppo economico e al benessere della comunità. L'Università nelle sue attività persegue l'equità sociale, la tutela ambientale del territorio, la sostenibilità delle tecnologie e delle innovazioni scientifiche.

Art. 11.

Assicurazione della qualità e autovalutazione

1. L'Università adotta l'autovalutazione come processo di sistema teso a misurare il valore e la qualità dell'attività didattica, di ricerca e di terza missione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli organi accademici.

2. L'Università promuove processi di autovalutazione nella didattica, nella ricerca e terza missione. Adotta linee guida per la valutazione esterna del modello di assicurazione della qualità, delle strutture e di tutto il personale, anche attraverso meccanismi premiali che tengano conto dei risultati dei processi di assicurazione della qualità di tutte le attività richieste al personale docente e tecnico amministrativo. Tali processi sono finalizzati a riconoscere e a valorizzare la qualità e il merito, a favorire il miglioramento dei processi organizzativi e individuali, anche in funzione della distribuzione delle risorse alle strutture di ricerca e didattiche.

Art. 12.

Rapporti con il territorio

1. L'Università si propone di contribuire alla crescita culturale, sociale ed economica del Molise e dei territori in cui opera, nello spirito di appartenenza alle matrici culturali europee.

2. L'Università promuove la collaborazione con enti di governo territoriali e con gli altri enti ed istituzioni locali, nell'osservanza delle rispettive autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

3. L'Università si propone di concorrere allo sviluppo della competitività dei sistemi territoriali favorendo, in particolare, il trasferimento delle conoscenze, dei prodotti della ricerca e dell'innovazione e la cooperazione internazionale.

4. L'Università promuove in modo autonomo o collabora con altri enti, società o fondazioni al fine di valorizzare i risultati della ricerca scientifica. L'Università collabora con associazioni ed enti pubblici e privati al fine di favorire l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.

Art. 13.

Rapporti con il Servizio sanitario e tutela della salute

1. L'Università, nel rispetto dei propri fini istituzionali di didattica, alta formazione e ricerca, concorre alla tutela e alla promozione della salute dell'individuo e della collettività. L'Università sostiene e promuove l'integrazione fra l'attività didattica, l'attività di ricerca scientifica e l'attività assistenziale dei propri docenti, instaurando rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, i servizi sanitari regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute.

2. Tale collaborazione si attua tramite i Dipartimenti universitari di area medica e altre eventuali strutture didattiche o dipartimentali interessate, attraverso accordi, convenzioni e protocolli che assicurino la più ampia e completa formazione degli studenti nei corsi di studio, senza che vengano pregiudicati in alcun modo i doveri didattici e di ricerca del personale universitario che opera nell'area della sanità.

3. Detta organizzazione si occupa della elaborazione, proposta ed attuazione di progetti formativi coerenti con la missione dell'Ateneo e delle aziende sanitarie ad essa correlate, ed è coinvolta nelle attività assistenziali assumendo compiti e responsabilità nei confronti del sistema sanitario.

Art. 14.

Attività sportive universitarie

1. L'Università riconosce e promuove lo sport come momento di aggregazione per gli studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo.

2. Il comitato per lo sport universitario di Ateneo sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività, garantendone comunque l'utilizzo per finalità didattico scientifiche.

3. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle connesse attività sono affidati, di norma, mediante convenzione, al centro universitario sportivo.

Art. 15.

Parità di genere e pari opportunità

1. L'Università promuove la valorizzazione delle differenze di genere e le pari opportunità anche attraverso azioni positive e ogni altra iniziativa, a carattere scientifico, formativo e culturale, utile a realizzare condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato.

2. A tal fine l'Università si dota di un «*Gender Equality Plan*» (Piano di parità di genere) e adotta annualmente il bilancio di genere.

3. L'Università istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

4. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica per garantire parità e pari opportunità e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

5. Contribuisce a migliorare la qualità complessiva del lavoro, dell'insegnamento e dell'apprendimento, promuovendo la valorizzazione delle differenze di genere e le pari opportunità.

6. Il CUG vigila sull'adozione di misure atte a favorire la conciliazione fra vita professionale e familiare degli studenti e del personale docente e tecnico amministrativo, uomini e donne. Inoltre favorisce azioni finalizzate a realizzare un ambiente ispirato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi tipo di discriminazione, diretta e indiretta, fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale e/o culturale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

7. Il comitato ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente, e da un numero pari di rappresentanti dell'amministrazione, e da uno studente, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di genere.

8. Il comitato dura in carica quattro anni ed è rinnovabile.

9. Le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 16.

Autonomia organizzativa

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia normativa di rango costituzionale, adotta i regolamenti previsti per legge ed ogni altro regolamento necessario all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari.

TITOLO II
ORGANI DI ATENEO

Art. 17.
Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Università:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il direttore generale.

Art. 18.
Rettore - Funzioni

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Università e svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività didattiche e scientifiche. Il rettore garantisce l'autonomia didattica e di ricerca nell'Università e vigila sul perseguimento delle finalità istituzionali secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Il rettore:

a) emana lo statuto, i regolamenti e le loro modifiche;

b) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

d) in caso di necessità e di urgenza, quando non sia possibile procedere alla loro tempestiva convocazione, può adottare atti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione sottoponendoli, di norma, alla ratifica del competente organo nella prima seduta utile;

e) propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, sentiti il senato accademico e il nucleo di valutazione;

f) stipula convenzioni e contratti connessi con le attività di indirizzo e di programmazione e con le attività di ricerca e di didattica, salvi quelli di competenza di altri organi;

g) provvede alla presentazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, corredandoli con apposita relazione;

h) inaugura l'anno accademico presentando la relazione annuale sullo stato della didattica e della ricerca nell'Ateneo;

i) propone al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il nominativo del direttore generale;

j) indice almeno una volta ogni tre anni la conferenza di Ateneo per discutere della situazione e delle linee di sviluppo dell'Università e redige un documento di sintesi dei lavori svolti e delle proposte formulate;

k) designa, sentito il senato accademico, tra candidature individuate in seguito a pubblicazione di apposito avviso, due componenti del consiglio di amministrazione scelti tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale che non appartengano né siano appartenuti ai ruoli dell'Ateneo, nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;

l) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di ruolo e dei ricercatori ed irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura. Per fatti che possano dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando una motivata proposta in merito;

m) avvia i procedimenti previsti in caso di violazione del codice etico incaricando della valutazione una apposita commissione. Sulla base della predetta valutazione propone al senato accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina;

n) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo, e ogni altra funzione che non sia espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto.

3. Il rettore nomina, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, un prorettore vicario per la sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento.

4. Il rettore può nominare prorettori e delegati, questi ultimi fino a un numero massimo di dodici, tra i docenti, anche a tempo definito, per la trattazione di materie specifiche.

5. La carica di prorettore o di delegato può essere revocata dal rettore con proprio decreto e si conclude con la cessazione dall'ufficio del rettore che ha disposto la nomina, fatta salva la funzione del prorettore vicario per assicurare l'ordinaria amministrazione nel caso di cessazione anticipata.

6. Il rettore può optare annualmente per una riduzione o esenzione del proprio impegno didattico, dandone comunicazione al senato accademico.

Art. 19.
Rettore - Elezione

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio attivo presso le università italiane tra coloro che abbiano presentato candidatura ufficiale e che si impegnino ad optare per il regime di tempo pieno in caso di elezione.

2. Il rettore dura in carica sei anni e non è rinnovabile. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve avere luogo entro novanta giorni.

3. Il prorettore vicario, esclusivamente per questa ipotesi e durata, assume le funzioni rettorali per l'ordinaria amministrazione.

4. La carica di rettore è incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo.

5. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo, a tutti i ricercatori a tempo determinato ed ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio;

b) ai componenti il consiglio degli studenti;

c) ai rappresentanti del personale tecnico amministrativo, nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nel consiglio del personale tecnico-amministrativo con voto pieno e al restante personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato con voto pesato del 10% dei voti espressi.

6. Le modalità di svolgimento delle elezioni del rettore sono disciplinate nel regolamento elettorale di Ateneo con espressione di voto di norma in via telematica.

Art. 20.
Senato accademico - Composizione

1. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore con funzioni di Presidente;

b) i direttori di Dipartimento, ovvero nel caso di incompatibilità degli stessi i vice direttori di Dipartimento, nel numero massimo di sei; qualora i direttori siano in numero superiore si procede all'elezione tra gli stessi in modo tale da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari;

c) due rappresentanti degli studenti scelti dagli studenti mediante elezioni;

d) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo scelti dallo stesso personale mediante elezioni;

e) un professore ordinario eletto tra i professori appartenenti al ruolo medesimo;

f) un professore associato eletto tra professori appartenenti al ruolo medesimo;

g) un ricercatore eletto tra i ricercatori in servizio che alla data delle votazioni abbiano da svolgere un periodo di servizio almeno pari a sei mesi;

h) il prorettore vicario senza diritto di voto;

i) il Presidente del presidio di qualità senza diritto di voto.

2. I prorettori e i delegati del rettore possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del senato accademico qualora richiesto dalla natura degli argomenti in discussione.

3. Il direttore generale, o suo delegato, partecipa ai lavori del senato accademico senza diritto di voto e con funzioni di segretario.

4. La componente elettiva del senato accademico dura in carica tre anni per la parte docente e del personale tecnico amministrativo e due anni per la parte studentesca; il mandato è rinnovabile per una sola volta. Le elezioni della componente elettiva del senato accademico si svolgono secondo le modalità disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo.

Art. 21.

Senato accademico - Funzioni

1. Il senato accademico è l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attività didattiche e di ricerca e di terza missione dell'Ateneo.

2. In particolare, il senato accademico:

a) concorre con il rettore a garantire il rispetto dei principi di autonomia e libertà di insegnamento e di ricerca;

b) approva, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, lo statuto e le successive modifiche, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei sui componenti, sentiti i Dipartimenti ed il consiglio degli studenti per quanto di competenza;

c) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento generale di Ateneo e le successive modifiche, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti ed il consiglio degli studenti per quanto di competenza;

d) formula proposte ed esprime pareri in materia di attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studi, delle sedi, dei Dipartimenti, dei centri e delle eventuali strutture di raccordo;

e) formula proposte ed esprime parere in relazione al documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;

f) individua, in coerenza con gli obiettivi della programmazione strategica triennale, i criteri di ripartizione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;

g) determina i criteri generali e, sulla base delle proposte dei Dipartimenti, delibera, nel rispetto della programmazione strategica e finanziaria, la ripartizione ai Dipartimenti delle risorse di personale docente;

h) esprime parere sulle proposte di chiamata di ricercatori e di professori formulate dai Dipartimenti;

i) esprime parere sul bilancio di previsione annuale, triennale e sul conto consuntivo;

j) promuove le forme di attuazione del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Università;

k) esprime parere sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti;

l) svolge funzioni di coordinamento tra i Dipartimenti e le strutture di raccordo;

m) svolge attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di cooperazione scientifica e professionale;

n) concorre alla supervisione delle attività di assicurazione della qualità realizzate in Ateneo;

o) approva i regolamenti delle attività didattiche e di ricerca di interesse generale, i regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti e delle eventuali strutture di raccordo e i regolamenti didattici e di funzionamento dei corsi di studio, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentiti i Dipartimenti interessati, e il consiglio degli studenti per quanto di competenza;

p) approva il codice etico;

q) nomina su proposta del rettore la commissione per la valutazione di eventuali violazioni del codice etico;

r) decide, su proposta del rettore, sulle violazioni del codice etico qualora non sia competente il collegio di disciplina;

s) approva il calendario accademico di Ateneo;

t) designa un componente del consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo, i ricercatori, gli studenti e il personale tecnico amministrativo, scelto attraverso la presentazione di candidature secondo modalità individuate nel regolamento elettorale di Ateneo;

u) nomina i componenti del presidio della qualità di Ateneo, su proposta del rettore;

v) esprime pareri su tutte le altre materie a esso sottoposte dal rettore;

w) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo;

x) esprime parere sul modello da adottare per l'articolazione organizzativa dell'Ateneo e sulle proposte elaborate da altri organi;

y) concede il patrocinio dell'Ateneo in relazione a manifestazioni e iniziative scientifico-culturali.

3. Il senato accademico, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale di cui all'art. 19, comma 5, del presente statuto, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Le procedure conseguenti alla proposizione della mozione di sfiducia sono disciplinate nel regolamento elettorale di Ateneo.

Art. 22.

Consiglio di amministrazione - Composizione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore con funzioni di Presidente;

b) quattro componenti designati dal rettore, previo parere favorevole del senato accademico, appartenenti al personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo. Tali componenti sono designati tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra soggetti in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Il possesso di tali requisiti è certificato dal nucleo di valutazione sulla base della documentazione presentata;

c) un rappresentante degli studenti eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo;

d) un componente designato dal senato accademico tra professori di ruolo, i ricercatori a tempo determinato, gli studenti e il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, scelto attraverso la presentazione di candidature secondo modalità individuate nel regolamento elettorale di Ateneo;

e) due componenti designati dal rettore, sentito il senato accademico, tra candidature individuate in seguito a pubblicazione di apposito avviso, scelti tra soggetti che non appartengano né siano appartenuti ai ruoli dell'Ateneo nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;

f) un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo.

2. Fatte salve le componenti elettive, tutti i componenti devono essere in possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. Tali componenti sono designati sulla base di candidature espresse e tenendo conto del rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, garantendo inoltre la presenza e le competenze specifiche dei diversi ruoli professionali presenti presso l'Ateneo. Le procedure sono disciplinate nel regolamento elettorale di Ateneo.

3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale, o suo delegato, senza diritto di voto, con funzioni di segretario.

4. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il prorettore vicario senza diritto di voto.

5. Può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del collegio dei revisori dei conti.

6. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, fatta eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti che ha durata biennale; il mandato è rinnovabile per una sola volta.

Art. 23.

Consiglio di amministrazione - Funzioni

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione e svolge funzioni di indirizzo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale dell'Ateneo, attuando gli orientamenti della politica accademica indicati dal senato accademico e vigilando sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.

2. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) approva ogni atto di programmazione annuale o pluriennale di Ateneo, previa proposta o parere del senato accademico;
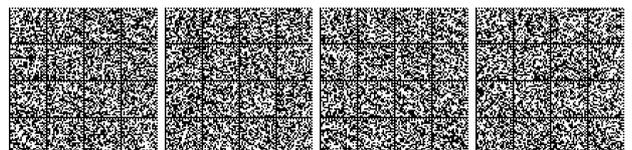
b) delibera l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, centri e strutture di raccordo, su proposta o parere conforme del senato accademico;

c) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il senato accademico, e tutti gli altri regolamenti di propria competenza;

d) approva, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e le loro variazioni secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) conferisce e revoca l'incarico di direttore generale e delibera sulla risoluzione del relativo rapporto di lavoro su proposta del rettore, sentito il senato accademico;

f) determina la programmazione del personale e, limitatamente al personale docente e ricercatore, la programmazione e la distribuzione dello stesso, operata sulla base dei criteri stabiliti dal senato accademico;

g) approva la proposta di chiamata di professori di ruolo e di ricercatori deliberata dal Dipartimento;

h) determina le tasse e i contributi degli studenti previo parere del senato accademico e del consiglio degli studenti;

i) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;

l) approva i contratti e le convenzioni ove tale competenza non sia attribuita ad altri organi;

m) delibera la partecipazione a società ed enti, sentito il senato accademico, secondo le modalità e i criteri disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

n) delibera sulla ripartizione di risorse materiali e finanziarie in base ai criteri stabiliti dal senato accademico quando non di competenza degli altri organi;

o) autorizza le spese secondo quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

p) nomina i componenti del collegio dei revisori dei conti e i membri del nucleo di valutazione come individuati ai sensi dello statuto;

q) determina le indennità di carica annuale per il rettore, i prorettori, i direttori dei Dipartimenti e nei limiti stabiliti dalla normativa in materia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili quelle dei Presidenti di corso di studio e quelle dei direttori di centri;

r) stabilisce il compenso per i componenti il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione ed il garante di Ateneo e degli studenti. Su proposta del senato accademico stabilisce il compenso per i componenti del consiglio di amministrazione;

s) può disporre, su proposta del rettore, e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, l'erogazione di compensi, a carico del proprio bilancio, per l'espletamento di incarichi affidati dall'Ateneo al proprio personale, qualora non rientrino tra quelli cui è tenuto a svolgere istituzionalmente;

t) ferme le indennità ed i compensi dovuti in base alla normativa vigente e le competenze in materia attribuite ad altri organi, su proposta del rettore e sentito il senato accademico individua le figure e gli incarichi cui attribuire indennità di funzione e compensi, entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia e secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;

u) esercita ogni altra funzione di gestione amministrativa e finanziaria escluse quelle attribuite al direttore generale ed ai dirigenti;

v) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 24.

Senato accademico e consiglio di amministrazione - Funzionamento

1. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione sono costituiti con decreto del rettore.

2. Le modalità di funzionamento degli organi di cui al primo comma sono indicate in appositi regolamenti.

Art. 25.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, sentito il senato accademico. Il direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e documentata esperienza pluriennale di tipo dirigenziale, nel settore pubblico o privato.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato della durata non superiore a quattro anni rinnovabile. Il trattamento economico del direttore generale è determinato ai sensi delle disposizioni legislative vigenti secondo i parametri fissati con decreto ministeriale.

3. L'incarico di direttore generale può essere revocato con atto motivato del consiglio di amministrazione per gravi irregolarità o per gravi inadempienze, previa contestazione degli addebiti all'interessato ed ascoltate le sue difese. Il consiglio di amministrazione è altresì competente a deliberare in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro.

4. Il direttore generale designa un direttore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il direttore vicario può essere revocato con provvedimento motivato del direttore generale.

5. Al direttore generale sono attribuiti, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonché i compiti, in quanto compatibili, propri degli uffici di direzione generale previsti dalla normativa vigente.

6. In particolare, il direttore generale:

a) provvede all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale tecnico amministrativo dell'Università ed ha la responsabilità della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e tecnica, adottando gli atti di sua competenza, negoziali e di spesa, anche a rilevanza esterna ed esercitando compiti generali di direzione, coordinamento e controllo;

b) esercita poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti in bilancio, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Università;

c) è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo dell'Università;

d) dirige e coordina l'attività dei dirigenti, valutandone annualmente i risultati; attribuisce ai singoli dirigenti gli incarichi e gli obiettivi che debbono perseguire, assegnando loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

e) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetta ai dirigenti provvedervi ed ha poteri sostitutivi nei confronti di costoro in caso di inerzia o ritardo;

f) adotta gli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico amministrativo e ne sottoscrive i relativi contratti;

g) presenta annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nell'anno solare sulla base degli obiettivi definiti dagli organi di governo e delle risorse a tale scopo assegnate.

7. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con funzioni di segretario.

8. Il direttore generale formula proposte ed esprime pareri agli organi di governo dell'Università relativamente alle materie di propria competenza.

Art. 26.

Organi consultivi, di garanzia e di controllo

1. Sono organi consultivi, di garanzia e di controllo:

a) il collegio dei revisori dei conti;

b) il nucleo di valutazione;

c) il presidio della qualità;

d) il collegio di disciplina;

e) il comitato unico di garanzia;

f) il garante di Ateneo e degli studenti;

g) il consiglio degli studenti;

h) il consiglio del personale tecnico amministrativo.

Art. 27.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal rettore sentito il senato accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'università e della ricerca. Almeno due componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università. Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio.

3. Il collegio dei revisori dei conti svolge, inoltre, le funzioni previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo.

4. I componenti il collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni; l'incarico può essere rinnovato per una sola volta. È vietato conferire tale incarico al personale dipendente o *ex* dipendente dell'Ateneo.

Art. 28.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è composto da cinque componenti nominati dal consiglio di amministrazione, su designazione del senato accademico, di cui uno studente eletto e almeno tre componenti esterni all'Ateneo. I componenti, escluso lo studente, devono essere individuati, anche mediante avvisi pubblici, tra soggetti di elevata qualificazione professionale negli ambiti della formazione universitaria, ricerca e valutazione. I *curricula* sono resi pubblici sul sito internet dell'Università.

2. Il consiglio di amministrazione nomina tra i componenti del nucleo di valutazione un coordinatore.

3. Il rappresentante della componente studentesca è eletto dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo secondo le modalità previste nel regolamento elettorale di Ateneo.

4. Il nucleo di valutazione è costituito con decreto del rettore.

5. I componenti del nucleo di valutazione durano in carica un triennio, tranne la componente studentesca che dura in carica un biennio, e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

6. Il nucleo di valutazione di Ateneo adempie le funzioni di valutazione in tema di ricerca, offerta formativa, didattica, dottorati di ricerca, diritto allo studio e gestione amministrativa. In particolare, il nucleo di valutazione:

a) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, tenuto conto dei requisiti fissati dal MUR e dall'ANVUR, dei risultati di valutazione e auto-valutazione di Ateneo e degli indicatori individuati dal presidio della qualità e dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

b) verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento affidati ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) valuta l'adeguatezza delle strutture e del personale al fine di promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, la qualità, il merito ed il miglioramento della *performance* organizzativa ed individuale nella funzione di organo interno di valutazione;

d) esprime pareri e redige rapporti come prescritto dalla vigente normativa;

e) certifica il possesso dei requisiti richiesti ai candidati ai sensi dell'art. 22, lettera *b)*, dello statuto al consiglio di amministrazione sulla base della documentazione presentata.

7. Il nucleo di valutazione, inoltre, svolge un'attività annuale di sorveglianza e di indirizzo volta a:

a) valutare l'efficacia complessiva della gestione dei processi di verifica della qualità dell'Ateneo nella didattica e nella ricerca;

b) accertare se l'organizzazione e l'attività del presidio della qualità siano strutturate in modo efficace;

c) accertare se l'organizzazione complessiva dell'Ateneo ponga in essere tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati verificandone il grado di raggiungimento;

d) accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi;

e) accertare se gli organi di governo dei corsi di studio e dell'Ateneo tengano conto dell'attività del presidio della qualità e delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla commissione paritetica docenti-studenti nella relazione annuale;

f) verificare che i rapporti di riesame delle attività di formazione siano redatti in modo corretto e utilizzati per identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle attività di formazione;

g) formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualità dell'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo;

h) esprimere parere consultivo circa il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo.

Art. 29.

Presidio della qualità di Ateneo

1. Il presidio della qualità di Ateneo è nominato dal senato accademico, su proposta del rettore. I componenti sono individuati tra i docenti (almeno quattro, con un massimo di sei, di cui uno con funzione di Presidente), tra il personale tecnico amministrativo (almeno una unità) e gli studenti dell'Ateneo (almeno una unità). I componenti del presidio della qualità di Ateneo, escluso lo studente, sono scelti in base a criteri di competenza nelle materie della valutazione, dell'accreditamento e dell'assicurazione della qualità. Il rappresentante della componente studentesca è eletto dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo.

2. Il presidio della qualità di Ateneo è costituito con decreto del rettore.

3. I componenti del presidio della qualità di Ateneo durano in carica tre anni, al termine dei quali possono essere riconfermati. Il mandato della componente studentesca ha durata biennale.

4. Il presidio della qualità di Ateneo:

a) coordina l'organizzazione delle procedure di assicurazione della qualità e di accreditamento per le attività didattiche;

b) coordina l'organizzazione delle procedure di assicurazione della qualità e di accreditamento per le attività di ricerca;

c) coordina l'organizzazione delle procedure di assicurazione della qualità e di accreditamento per le attività di terza missione;

d) coordina le attività di monitoraggio degli interventi di miglioramento realizzate dai corsi di studio e dai Dipartimenti ai fini della valutazione della loro efficacia;

e) organizza e coordina i flussi informativi necessari ai Dipartimenti e ai corsi di studio per l'espletamento delle procedure di accreditamento e di assicurazione della qualità;

f) organizza e coordina i flussi informativi da e per il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti;

g) organizza e coordina i flussi informativi con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

h) coordina la rilevazione delle opinioni di studenti e docenti ai fini del corretto processo di autovalutazione.

Art. 30.

Collegio di disciplina

1. L'Università istituisce il collegio di disciplina competente con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori e di esprimere in merito parere conclusivo.

2. I componenti, tutti in regime di tempo pieno, sono designati dal senato accademico e nominati con decreto rettorale.

3. Il collegio è costituito da:

a) per i procedimenti nei confronti di un docente di prima fascia, da tre professori ordinari di cui uno proposto dal rettore, uno eletto dai professori ordinari dell'Ateneo ed uno esterno ai ruoli dell'Ateneo individuato sulla base di candidature a seguito di avviso pubblico;
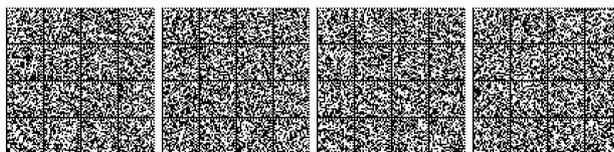
b) per i procedimenti nei confronti di un docente di seconda fascia, da un professore ordinario, proposto dal rettore, e due professori associati, di cui uno eletto dai professori associati dell'Ateneo ed uno esterno ai ruoli dell'Ateneo individuato sulla base di candidature a seguito di avviso pubblico;

c) per i procedimenti nei confronti di un ricercatore, da un professore ordinario, proposto dal rettore, da un professore associato esterno ai ruoli dell'Ateneo individuato sulla base di candidature a seguito di avviso pubblico e da un ricercatore eletto dai ricercatori di ruolo dell'Ateneo.

4. Le funzioni di Presidente sono svolte dal professore di prima fascia e nel caso della lettera *a)* dal docente più anziano in ruolo.

5. Nel caso di illeciti commessi dal rettore, la competenza dell'azione disciplinare è del decano di Ateneo.

6. I componenti designati del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e non possono essere rinominati consecutivamente più di una volta.

7. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità e rimborsi spese.

8. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, sulla base di modalità e procedure definite nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 31.

Garante di Ateneo e degli studenti

1. Il rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, nomina con proprio decreto il garante di Ateneo e degli studenti.

2. Il garante di Ateneo e degli studenti deve essere scelto tra persone, esterne all'Università, che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio ed esperienza del sistema universitario.

3. Il garante di Ateneo e degli studenti dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta. L'incarico può essere retribuito e può essere revocato, con le stesse modalità previste per la sua designazione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

4. Il garante di Ateneo e degli studenti ha il compito di tutelare gli studenti e chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.

5. Esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza degli interessati, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti.

6. Gli organi e le strutture universitarie sono tenuti a fornire tutte le informazioni e le copie dei provvedimenti, atti o documenti, anche coperti dal segreto d'ufficio, che il garante di Ateneo e degli studenti ritenga necessari e allo svolgimento delle proprie funzioni.

7. Il garante di Ateneo e degli studenti propone al rettore, ovvero agli altri organi accademici competenti, le determinazioni che ritenga più idonee alla soluzione delle questioni ad esso sottoposte.

Art. 32.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è istituito al fine di garantire l'autonoma partecipazione degli studenti allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo.

2. In particolare, il consiglio degli studenti:

a) promuove l'applicazione e l'osservanza della carta dei diritti dello studente;

b) cura l'informazione degli studenti attraverso appositi spazi a ciò dedicati e autogestiti dal consiglio;

c) partecipa ai processi di assicurazione della qualità;

d) esprime pareri, per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti, le calendarizzazioni delle attività accademiche, il regolamento didattico d'Ateneo e le proposte degli organi di governo competenti in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

e) formula proposte in ordine alle azioni attuative del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Università;

f) formula proposte in ordine alla programmazione pluriennale d'Ateneo;

g) propone e patrocina programmi per lo svolgimento di attività culturali e didattiche degli studenti;

h) istituisce l'albo delle associazioni studentesche riconosciute e ne detta la relativa regolamentazione;

i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il consiglio degli studenti rimane in carica due anni ed è composto da:

a) il rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'Università;

b) i due rappresentanti degli studenti nel senato accademico dell'Università;

c) un rappresentante dei dottorandi eletto tra i dottorandi;

d) un rappresentante degli specializzandi eletto tra gli specializzandi;

e) il rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'E.S.U.;

f) un rappresentante degli studenti nel Comitato per lo sport universitario scelto dai rappresentanti nel comitato stesso;

g) quattordici studenti eletti a suffragio universale.

4. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo.

Art. 33.

Consiglio del personale tecnico amministrativo

1. Il consiglio del personale tecnico amministrativo è istituito al fine di determinare ulteriori forme di partecipazione delle rappresentanze del personale allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo.

2. Il consiglio del personale tecnico amministrativo è composto da sette membri, eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo.

3. Il consiglio del personale tecnico amministrativo è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni.

4. In particolare il consiglio del personale tecnico amministrativo può:

a) curare l'informazione del personale tecnico amministrativo attraverso opportuni strumenti;

b) formulare proposte in materia di organizzazione e formazione del personale tecnico amministrativo;

c) formulare proposte sul regolamento generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico amministrativo;

d) concorrere alla realizzazione delle attività, nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;

e) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Art. 34.

Strutture dell'Ateneo

1. Sono strutture didattiche dell'Università:

a) i Dipartimenti universitari (di seguito denominati Dipartimenti);

b) le scuole e le eventuali strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche;

c) i corsi di studio;

d) i corsi di specializzazione;

e) i corsi di dottorato di ricerca;

f) i corsi di *master* universitario.
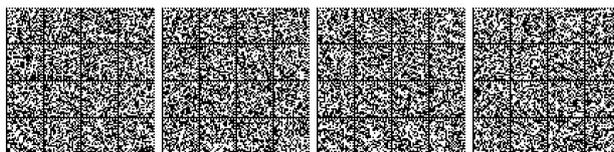
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta o parere conforme del senato accademico, può istituire, attivare, disattivare o sopprimere corsi di studio, sedi, Dipartimenti, scuole e le eventuali strutture di raccordo.

3. Le modalità di istituzione e funzionamento delle strutture didattiche sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo, nel regolamento didattico di Ateneo e nei rispettivi regolamenti di funzionamento.

Art. 35.

Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura che programma, coordina e gestisce l'attività didattica, di ricerca e di servizio dell'Ateneo, d'intesa con i corsi di studio. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e i ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei e coerenti con i propri obiettivi progettuali e il personale tecnico amministrativo ad esso assegnato.

2. Le attività didattiche del Dipartimento sono demandate alle strutture didattiche afferenti per la definizione e gestione dei percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione ed accreditamento iniziale e periodico.

3. Il Dipartimento cura la promozione di specifiche iniziative di formazione didattica, finalizzate al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.

4. Il Dipartimento può istituire specifici coordinamenti dei corsi di studio afferenti allo stesso. Possono essere istituiti anche coordinamenti per corsi di studio interdipartimentali. I coordinamenti sono disciplinati nel regolamento di Dipartimento.

5. Il Dipartimento definisce i settori di ricerca nei quali opera; promuove e coordina la ricerca scientifica e le attività, anche rivolte all'esterno, a essa correlate o accessorie, rendendo disponibili le strutture, i servizi e gli strumenti ad essa necessari.

6. Il Dipartimento svolge ogni attività idonea a favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego dei risultati della ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società e del territorio.

7. Il Dipartimento promuove e realizza iniziative di collaborazione con enti e soggetti esterni per attività didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico.

8. Il Dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei singoli docenti afferenti e il loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

9. Il Dipartimento è centro di spesa al quale viene riconosciuta, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo, autonomia di gestione finanziaria, amministrativa ed organizzativa per quanto attiene alle risorse finanziarie, al personale tecnico amministrativo, agli spazi e alle attrezzature.

10. A ciascun Dipartimento afferisce un numero di professori di ruolo e di ricercatori non inferiore a trentacinque. In caso di riduzione del numero delle afferenze al di sotto di tale soglia per più di due anni consecutivi, il Dipartimento viene sciolto dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

11. Ciascun professore di ruolo e ciascun ricercatore afferisce ad un solo Dipartimento e gli stessi al momento della presa di servizio presso l'Università, afferiscono al Dipartimento che ne ha disposto la relativa chiamata.

12. Le procedure di mobilità interne di professori e ricercatori tra i singoli Dipartimenti e l'assegnazione degli stessi in caso di soppressione del Dipartimento sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo, che individua i criteri idonei a garantire la tendenziale omogeneità disciplinare di ciascun Dipartimento.

13. Il Dipartimento, per motivi di carattere scientifico e/o organizzativo può deliberare di articolarsi in sezioni secondo modalità definite dal regolamento del Dipartimento. Le sezioni non hanno autonomia giuridica.

14. La costituzione, la modificazione e la disattivazione di Dipartimenti sono approvate dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico. Le relative modalità procedurali sono previste nel regolamento generale di Ateneo.

15. Tra i compiti dei Dipartimenti dell'area medica rientra anche lo svolgimento di attività assistenziale.

16. Sono organi del Dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio;

c) la commissione paritetica docenti-studenti;

d) la unità di assicurazione della qualità.

Art. 36.

Direttore Dipartimento

1. Il direttore:

a) rappresenta il Dipartimento;

b) convoca e presiede il consiglio di Dipartimento e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;

c) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari;

d) esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento e vigilanza di tutte le attività didattiche, di ricerca, organizzative e di assicurazione della qualità che fanno capo al Dipartimento;

e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.

2. L'elettorato passivo per la carica di direttore di Dipartimento spetta ai professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione. Al fine dell'elettorato passivo anche per i professori di seconda fascia devono ricorrere le condizioni previste per i professori di prima fascia.

3. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono specificate nel regolamento elettorale di Ateneo.

4. Il direttore è nominato con decreto del rettore. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

5. Il direttore designa fra i professori del Dipartimento un vice-direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il vice-direttore è nominato con decreto del rettore e rimane in carica per la durata del mandato del direttore.

6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico le elezioni del direttore devono essere indette entro sessanta giorni. Le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal vice-direttore.

7. Il direttore è coadiuvato, per le procedure di carattere contabile e finanziario, da un responsabile amministrativo e, per le procedure di carattere amministrativo connesse alle attività didattiche, da un responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale.

Art. 37.

Consiglio di Dipartimento

1. Il consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività del Dipartimento. Il consiglio di Dipartimento è convocato dal direttore nei casi previsti dalla normativa vigente, quando ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.

2. Il consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo assegnato alla struttura, da due studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei consigli di corsi di studio afferenti al Dipartimento, da un rappresentante eletto tra i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti facenti capo alla struttura. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal responsabile amministrativo. La rappresentanza del personale tecnico amministrativo dura in carica tre anni; la rappresentanza dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti dura in carica due anni. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti sono contenute nel regolamento elettorale di Ateneo.

3. Il consiglio di Dipartimento:

a) approva il regolamento di Dipartimento;

b) approva il programma triennale di sviluppo delle attività didattiche e scientifiche e di ricerca;
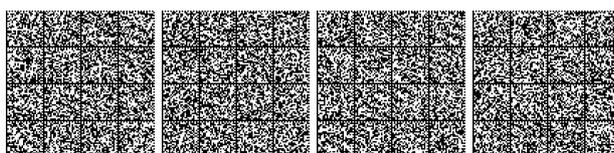
c) propone anche congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione dei corsi di studio o di strutture didattiche;

d) coordina le attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento e del criterio di equa ripartizione dei carichi didattici dei docenti afferenti;

e) coordina i rapporti con le parti sociali dei singoli consigli di corso di studio;

f) coordina le attività di orientamento agli studi e di tutorato;

g) propone corsi di *master* universitari, di alta formazione e di aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali e formative;

h) propone, organizza e gestisce i corsi di dottorato di ricerca;

i) organizza, su parere favorevole del senato accademico, corsi di studio d'intesa con Università e Istituzioni di alta cultura nazionali ed estere;

j) formula richieste in merito alla copertura di posti di professori di prima fascia, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, e alla copertura di posti di professori di seconda fascia e di ricercatori con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia;

k) formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;

l) approva contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi nei limiti e secondo le modalità definite dall'apposito regolamento;

m) propone l'attivazione e il conferimento di assegni di ricerca;

n) esprime parere sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento esclusivo di attività di ricerca scientifica ai sensi della normativa vigente;

o) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento di Dipartimento.

5. Il consiglio di Dipartimento può costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi.

Art. 38.

Scuole o eventuali strutture di raccordo comunque denominate

1. Due o più Dipartimenti, titolari di un'offerta formativa interdisciplinare o di particolare complessità, possono proporre l'istituzione di una scuola, presentando un progetto formativo e culturale comune. La proposta di istituzione di una scuola, in presenza dei medesimi presupposti, può essere formulata dal senato accademico, sentiti i Dipartimenti interessati. La scuola è istituita con delibera del consiglio di amministrazione.

2. La scuola esercita funzioni di monitoraggio, di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione comune dei relativi servizi. Formula ai Dipartimenti associati proposte in merito alla programmazione e all'organizzazione dell'attività didattica. Ove alle funzioni didattiche si affianchino funzioni assistenziali della docenza, nell'ambito delle disposizioni di legge in materia, la scuola assume in via esclusiva i compiti correlati, in modo da garantire l'inscindibilità di tali funzioni da quelle di ricerca scientifica e di insegnamento.

3. Ciascun Dipartimento può associarsi a una o più scuole, operando in ciascuna di esse come unità principale o associata di almeno un corso di studio.

Art. 39.

Commissione paritetica docenti-studenti e unità di gestione della qualità

1. Le commissioni paritetiche docenti-studenti sono composte da una rappresentanza paritetica di docenti, designati dal consiglio di Dipartimento e di studenti iscritti ai diversi corsi di studio attivati dal Dipartimento, eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo.

2. Il numero dei componenti della commissione è stabilito dal regolamento di ciascun Dipartimento in modo da garantire la rappresentatività dei diversi corsi di studio attivati. Il consiglio nomina il Presidente della commissione tra i docenti designati.

3. La funzione di membro della commissione è incompatibile con la partecipazione a qualsiasi altro organismo di gestione della qualità.

4. La commissione paritetica docenti-studenti rimane in carica tre anni, può essere rinnovata e ha i seguenti compiti:

a) attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività suddette;

c) formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio;

d) tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.

5. Nello svolgimento dei propri compiti, la commissione paritetica può formulare pareri e proposte alle strutture interessate e redige annualmente una relazione dettagliata delle attività svolte.

6. Le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni paritetiche sono disciplinate da un apposito regolamento di funzionamento.

7. All'interno di ciascun Dipartimento viene costituita l'unità di gestione della qualità.

8. L'unità di gestione della qualità all'interno del Dipartimento è composta da membri scelti tra il personale docente ed il personale tecnico amministrativo afferente al Dipartimento, secondo le indicazioni contenute nel regolamento del Dipartimento, e da un membro scelto tra il personale in formazione afferente al Dipartimento.

9. L'unità di gestione della qualità coordina le attività relative all'assicurazione della qualità della ricerca e dei processi formativi dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione all'interno del Dipartimento. L'unità agisce come referente del Dipartimento per gli organi di Ateneo e di Dipartimento che si occupano di assicurazione e valutazione della qualità.

10. Le modalità di costituzione e di funzionamento dell'unità sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 40.

Corsi di studio

1. I corsi di studio sono attivati secondo le tipologie previste dalla vigente normativa in seno ai Dipartimenti in coerenza con gli obiettivi del Dipartimento.

2. Per ogni corso di studio è costituito un consiglio di corso di studio. Il consiglio di amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, previo parere conforme della commissione paritetica docenti-studenti e del senato accademico, può unificare più consigli di corso di studio o scindere un consiglio di corso di studio aggregato secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

3. Il consiglio di corso di studio è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo titolari di insegnamenti o moduli *curriculari* nell'offerta didattica programmata ed erogata, nonché da una rappresentanza degli studenti pari al 15% degli altri componenti. Sono inoltre componenti del consiglio, per i corsi interuniversitari attivati in convenzione, anche i docenti appartenenti ad altri atenei titolari di insegnamenti o moduli *curriculari* nell'offerta didattica programmata ed erogata. Sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, e al di fuori del numero legale, i docenti titolari di supplenze o di contratti di insegnamento.

4. Partecipa alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, il personale tecnico amministrativo che svolge l'attività di coordinamento alla didattica presso il corso di studio.

5. Il consiglio di corso di studio è l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività formative del corso.

6. Il consiglio di corso di studio:

a) propone al Dipartimento il regolamento e l'ordinamento didattico del corso di studio e le relative modifiche;

b) sottopone annualmente all'approvazione del Dipartimento l'offerta didattica programmata e quella erogata;

c) propone al Dipartimento l'attivazione degli insegnamenti previsti nell'ordinamento del corso di studio;
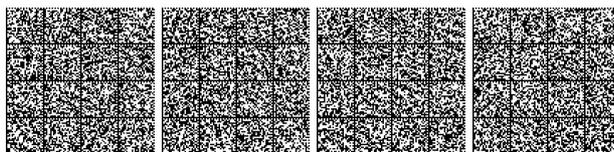
d) cura i rapporti con le parti sociali e l'esterno;

e) propone al Dipartimento la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche attraverso l'affidamento di insegnamenti o compiti didattici a docenti di altri atenei e/o a contratto;

f) delibera in merito alla convalida di attività formative svolte dagli studenti in altri corsi di studio, comprese quelle degli studenti diretti e provenienti dall'estero;

g) delibera in merito alle richieste di abbreviazione di carriera degli studenti;

h) approva il calendario didattico del corso di studio nel rispetto del calendario didattico di Ateneo;

i) nomina i cultori della materia;

j) nomina le commissioni per gli esami di profitto e dell'esame finale;

k) nomina le commissioni per lo svolgimento delle prove di selezione e/o ammissione;

l) approva tutte le procedure relative al normale svolgimento delle attività didattiche e di assicurazione della qualità del corso di studio.

7. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti sono stabilite nel regolamento elettorale di Ateneo.

8. In seno a ciascun corso di studio è attiva una unità di gestione della qualità. L'unità è il referente del presidio della qualità per il corso di studio ed assicura il regolare svolgimento delle attività relative all'autovalutazione, assicurazione della qualità e accreditamento del corso di studio. Le modalità di costituzione e di funzionamento dell'unità sono disciplinate da apposito regolamento.

9. I corsi di studio possono essere anche interdipartimentali la cui organizzazione e gestione è affidata ad un Dipartimento di riferimento, nonché *inter*-Ateneo quando sono coinvolti più Atenei per i quali l'organizzazione è regolata da apposita convenzione approvata dal senato accademico.

Art. 41.

Presidente dei consigli dei corsi di studio

1. Ogni consiglio di corso di studio elegge al suo interno, tra i professori di ruolo, un Presidente.

2. Le modalità di elezione del Presidente sono stabilite nel regolamento elettorale di Ateneo.

3. L'elettorato attivo per l'elezione del Presidente del consiglio di corso di studio è costituito dai componenti del consiglio stesso.

4. L'elettorato passivo è riservato ai professori e ai ricercatori di ruolo a tempo pieno o che optino per il regime di tempo pieno.

5. Il Presidente presiede il consiglio, lo convoca con le modalità previste da apposito regolamento, ha la vigilanza sulle attività del corso di studi nonché la responsabilità delle procedure di assicurazione della qualità del corso di studi.

6. Il Presidente è nominato con decreto del rettore, il suo mandato dura tre anni e può essere rinnovato.

7. Il rettore, qualora ne ravvisi l'interesse, o su richiesta della maggioranza dei Presidenti dei consigli dei corsi di studio, convoca riunioni collegiali dei Presidenti stessi su problemi generali inerenti alla progettazione, la gestione e l'erogazione delle attività didattiche per acquisire pareri e proposte.

Art. 42.

Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, su proposta dei Dipartimenti interessati, con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Esse hanno autonomia didattica nei limiti della normativa vigente e del presente statuto.

2. Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

3. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola e viene eletto dal consiglio della scuola tra i professori di prima o di seconda fascia del settore scientifico-disciplinare di riferimento della scuola. Rimane in carica tre anni. La carica di direttore è incompatibile con ogni altra carica elettiva. Il direttore può designare, tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

4. Il consiglio della scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti nel regolamento elettorale di Ateneo.

5. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della scuola di specializzazione sono disciplinate, per quanto non previsto dalla legge, nel regolamento didattico di Ateneo.

6. Qualora la scuola di specializzazione venga attivata in forma consortile e l'Università del Molise ne rappresenta la sede amministrativa, al consiglio della scuola possono partecipare uno o più professori di ruolo della sede consorziata.

7. Qualora l'Università del Molise non rappresenti la sede amministrativa, il Dipartimento dell'area medica proporrà il nominativo di almeno un docente che rappresenterà l'Ateneo nel consiglio della scuola presso l'Università sede amministrativa.

Art. 43.

Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati in seno ai Dipartimenti in coerenza con gli obiettivi culturali del Dipartimento. È possibile l'attivazione in consorzio tra più Dipartimenti dell'Ateneo o di altri Atenei o con qualificati enti di ricerca nazionali o stranieri.

2. I corsi sono organizzati dal collegio dei docenti, che ne sovraintende alle relative attività.

Art. 44.

Master *universitari*

1. L'Università con delibera del consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico, e previa individuazione delle risorse da impiegare, può attivare corsi di *master* di I e di II livello, eventualmente su proposta dei Dipartimenti e dei centri, anche a seguito di convenzioni con enti pubblici e privati nonché con Università nazionali ed estere, per rispondere a particolari esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori.

2. Le modalità di attivazione, di organizzazione e di funzionamento di tali corsi sono disciplinate, oltre che dalla vigente normativa ministeriale, dai regolamenti di Ateneo.

Art. 45.

Corsi di alta formazione

1. L'Università con delibera del consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico e previa individuazione delle risorse da impiegare, può attivare su proposta dei Dipartimenti e dei centri - anche in virtù di convenzioni con enti pubblici e privati nonché con Università nazionali ed estere - corsi di alta qualificazione formativa, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, finalizzati allo sviluppo e all'acquisizione di competenze e capacità di livello superiore.

2. L'Università può quindi istituire:

a) corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale;

b) corsi di aggiornamento e formazione professionale;

c) corsi di preparazione all'esercizio delle professioni e di formazione alle carriere pubbliche;

d) altre attività formative certificate.

3. Le modalità di attivazione, di organizzazione e di funzionamento di tali corsi sono disciplinate, oltre che dalla vigente normativa ministeriale, dai regolamenti di Ateneo.

Art. 46.

Centri di servizio

1. L'Ateneo, anche su proposta delle strutture e degli organi interessati, può istituire centri di servizio, al fine di garantire, secondo un modello di semplificazione organizzativa, il coordinamento di attività di formazione e ricerca tra più strutture dell'Ateneo o con altri Atenei.

2. Le modalità di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
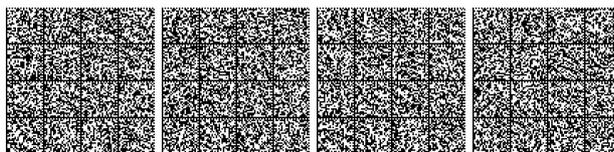
Art. 47.

Sistema bibliotecario e sistema museale di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica preposto alla conservazione, allo sviluppo, alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio bibliografico e documentale di tutto l'Ateneo, nonché all'accesso delle risorse informative digitali.

2. Il sistema museale di Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica preposto alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni naturalistiche e degli strumenti scientifici.

3. Entrambi i sistemi garantiscono la razionalizzazione, l'implementazione tecnologica e l'efficacia dei servizi atti a favorire e promuovere l'accesso e la diffusione dell'informazione scientifica. Il sistema bibliotecario e il sistema museale promuovono e coordinano rapporti di collaborazione con altri enti italiani e stranieri, pubblici e privati, partecipando rispettivamente al Sistema museale nazionale e al Sistema bibliotecario nazionale (SBN).

4. L'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario e del sistema museale di Ateneo nonché le modalità di erogazione dei servizi bibliotecari e museali all'utenza universitaria e non, sono disciplinati da appositi regolamenti.

5. L'Ateneo promuove l'attuazione dei principi dell'accesso pieno e aperto ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 48.

Principî generali

1. L'Università conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità, imparzialità e trasparenza di gestione nonché valutazione dei risultati, valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico amministrativo.

2. L'Università promuove la crescita professionale del personale tecnico amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico amministrativo, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, incontri, corsi, conferenze e seminari.

Art. 49.

Regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le norme relative all'organizzazione generale dell'Università.

2. In particolare, il regolamento generale di Ateneo determina:

a) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;

b) le norme che definiscono le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie;

c) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizi, possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;

d) le modalità di organizzazione delle strutture universitarie in conformità a quanto previsto nel presente statuto;

e) le responsabilità della progettazione e gestione dei processi correlati alle attività di didattica e di ricerca.

3. Il regolamento generale di Ateneo e le sue modifiche sono deliberati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentiti i Dipartimenti e il consiglio degli studenti per quanto di sua competenza.

Art. 50.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti didattici di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli di studio.

2. Stabilisce i criteri e le modalità di istituzione e regolamentazione dei corsi di studio. Prevede le modalità di esecuzione delle procedure per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e, più in generale, dell'assicurazione della qualità di Ateneo.

3. Stabilisce i criteri e le modalità organizzative dell'attività didattica comune a più corsi di studio, delle attività e dei servizi didattici integrativi e dei servizi di tutorato. Stabilisce inoltre i criteri e le procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti, nonché gli obiettivi e i tempi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento ed alla verifica dei risultati di tutte le predette attività formative.

4. Stabilisce, nel rispetto della normativa vigente, i criteri per l'ammissione ai corsi di studio, le modalità di verifica del profitto, della prova finale e di conseguimento del titolo. Disciplina il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso altre Università italiane o straniere e l'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero.

5. Il regolamento didattico di Ateneo e le sue modifiche sono deliberati dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti, e il consiglio degli studenti per quanto di sua competenza.

Art. 51.

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione e le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.

2. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la possibilità di contrarre mutui o altre forme di finanziamento a medio e lungo termine, indicandone i limiti e l'incidenza delle quote di ammortamento.

3. Nel regolamento è stabilita la facoltà di avvalersi con delibera motivata del consiglio di amministrazione, anche di avvocati del libero foro.

4. Il regolamento e le sue modifiche sono deliberati dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il senato accademico.

Art. 52.

Regolamento elettorale di Ateneo

1. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le modalità per l'elezione dei titolari degli organi nonché quelle relative all'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali e, ove previste, negli organi consultivi, di garanzia e di controllo.

2. Il regolamento e le sue modifiche sono deliberati dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il senato accademico.

Art. 53.

Conferenza di Ateneo

1. Almeno una volta ogni tre anni il rettore, d'intesa con il senato accademico e il consiglio di amministrazione, organizza e convoca la conferenza di Ateneo, in relazione a tematiche di interesse attuale e per la valutazione dello stato di attuazione dell'autonomia statutaria e regolamentare all'interno dell'Ateneo, l'analisi degli obiettivi raggiunti e la formulazione delle politiche di sviluppo dell'Ateneo, rappresentandone i risultati in seduta pubblica.

Art. 54.

Modifiche dello statuto

1. L'iniziativa di modifica dello statuto spetta al rettore o ad almeno un terzo dei componenti il senato accademico.
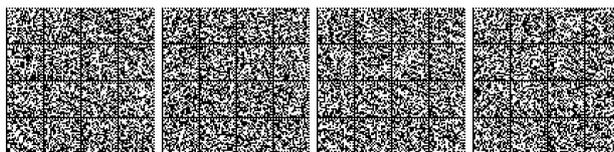
2. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal senato accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti i Dipartimenti ed il consiglio degli studenti per quanto di competenza.

Art. 55.

Mancata designazione o elezione di componenti in un organo collegiale

1. Al fine di garantire le normali attività, la mancata designazione o la mancata elezione di uno o più componenti degli organi collegiali non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei non eletti o non designati sia superiore alla metà dei componenti dell'organo.

2. L'Ateneo si attiva immediatamente per determinare le condizioni per la completa composizione dell'organo e, più in generale, per garantirne il funzionamento.

Art. 56.

Decadenza, cessazione o dimissione di rappresentanti eletti negli organi

1. Nei casi di decadenza, cessazione o dimissione di rappresentanti eletti negli organi di cui al presente statuto, gli stessi vengono sostituiti mediante nuove elezioni, ad eccezione della rappresentanza studentesca che viene sostituita dal primo dei non eletti.

Art. 57.

Norme transitorie e finali

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03313

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 20 giugno 2024.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge n. 243 del 29 luglio 1991 «Università non statali legalmente riconosciute»;

Visto decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 relativo alla programmazione del sistema universitario per il 2004-2006, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2004;

Visto l'art. 9, comma 1, del predetto decreto che prevede l'istituzione dell'Università degli studi Europea non statale legalmente riconosciuta con sede a Roma;

Visto lo statuto dell'Università Europea di Roma approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 2005 n. 110 e in particolare l'art. 12, lettera *l)*;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Vista la delibera n. 01/18/CDA del 31 gennaio 2018 avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche al testo dello statuto dell'Università Europea di Roma attualmente in vigore adottate in adeguamento alla legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la nota prot. n. 5318 del 24 aprile 2018 del MIUR, concernente il nulla osta alla pubblicazione del testo dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana reso ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989;

Visto il decreto rettorale n. 33/18 del 26 aprile 2018, avente ad oggetto l'emanazione dello statuto dell'Università degli studi Europea;

Vista la delibera n. 60/24/CDA del 22 maggio 2024, avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche al testo dello statuto emanato con decreto rettorale n. 33/18 del 26 aprile 2024;

Vista la nota prot. n. 8601 del 14 giugno 2024, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha preso atto della delibera n. 60 del 22 maggio 2024;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università Europea di Roma, emanato ai sensi della legge n. 240/2010 con decreto rettorale n. 33/18 del 26 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2018, è modificato e integrato nel testo che si allega al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il testo dello statuto dell'Università Europea di Roma, come modificato con delibera n. 60/24/CDA del 22 maggio 2024, entra in vigore a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2024

Il rettore: BARRAJÓN MUÑOZ

ALLEGATO

STATUTO UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

INDICE

TITOLO PRIMO
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Natura e finalità

1. L'Università Europea di Roma, in seguito denominata «Università», è istituita in Roma come università non statale, ai sensi del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e delle successive leggi, modificazioni ed integrazioni.

2. L'Università è promossa, nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, dall'Ente ecclesiastico «Congregazione dei Legionari di Cristo», quale ente fondatore (in seguito denominato Ente Promotore). Esso ne assicura il mantenimento e lo sviluppo, mediante specifica dotazione.

3. L'Università è una comunità scientifica e accademica dedita alla trasmissione delle conoscenze, alla ricerca scientifica, alla promozione della cultura e al trasferimento del sapere per il bene della società. Nel rispetto dell'autonomia del sapere, promuove una concezione delle scienze e arti al servizio della persona, per la dignità umana e la convivenza civile fra i popoli, secondo lo spirito del cattolicesimo e i principi della Costituzione Italiana.

4. In coerenza con l'Ente Promotore, l'Università persegue l'obiettivo di preparare persone impegnate e capaci di vivere e risolvere, secondo lo spirito e l'etica del Vangelo, i problemi culturali e sociali. Perciò, nel pieno rispetto della libertà accademica, l'attività didattica e di ricerca presso l'Università si sviluppa alla luce dei principi ispiratori dell'Università stessa.

5. L'Università, nel perseguire i propri fini istituzionali, si avvale dell'autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare riconosciutale dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi vigenti sull'istruzione superiore.

6. L'attività didattica e l'attività di ricerca dell'Università sono principalmente orientate a sviluppare i temi oggetto delle stesse anche nel contesto internazionale nonché attraverso l'individuazione di sinergie con altri enti di istruzione e di ricerca, anche stranieri i cui principi istituzionali siano in armonia con quelli propri dell'Università. A tale scopo promuove la collaborazione scientifica nazionale e internazionale, favorisce l'integrazione europea degli enti sopraindicati, sensibilizza la mobilità dei docenti e degli studenti e facilita il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici.

7. L'Università adempie i suoi compiti istituzionali attraverso un'attività congiunta di didattica e di ricerca, svolgendo e sviluppando insegnamento e attività di istruzione e formazione di livello superiore, di specializzazione, secondo la normativa vigente, nonché attraverso lo svolgimento e lo sviluppo di attività connesse, di ricerca, di pubblicazione, di formazione permanente, di orientamento, aggiornamento culturale e professionale, perfezionamento, di preparazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle libere professioni e agli impieghi pubblici e privati, nonché attività a tutte queste strumentali e/o complementari, anche con appositi contratti e convenzioni e attraverso specifiche strutture.

8. L'Università è disciplinata dal presente statuto approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005 e successive modificazioni e integrazioni. Ad esso si conformano i regolamenti emanati ai sensi dei successivi articoli.

Art. 2.
Servizi didattici, titoli di studio e attestati

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto degli ordinamenti nazionali, può attivare corsi di studio per ciascuno dei livelli previsti dalle leggi vigenti, corsi di dottorato di ricerca - consorziandosi eventualmente anche con altre università e/o enti italiani o stranieri, master di primo e di secondo livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, corsi di formazione, di tirocinio e di aggiornamento, e altri simili, nonché servizi didattici integrativi di quelli previsti obbligatoriamente per legge, anche in collaborazione con istituzioni e con enti pubblici e privati.

2. L'Università rilascia i titoli di studio previsti dalla vigente legislazione.

3. L'Università può` rilasciare certificazioni e attestati riguardanti la frequenza e la partecipazione a master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e di formazione e alle altre attività istituzionali da essa organizzate, ai sensi della normativa vigente.

Art. 3.
Diritto allo studio e pari opportunità

1. L'Università, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme, organizza la propria attività e coordina i propri servizi, al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione anche d'intesa con gli enti e le istituzioni preposte.

2. L'Università adotta, secondo le norme vigenti, le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti diversamente abili a partecipare alle attività culturali, didattiche, di ricerca ed a fruire dei servizi dell'Ateneo.

3. L'Università promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento - volti all'informazione degli studenti e al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica– sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri Paesi e con organizzazioni internazionali.
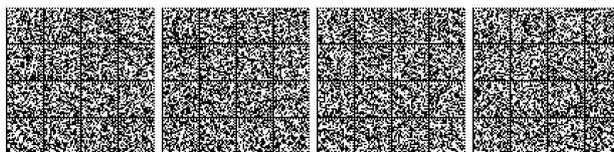
4. L'Università favorisce la formazione professionale degli studenti anche attraverso iniziative di partenariato, *spin off* e *start up*, al fine di favorire il trasferimento dei risultati della ricerca di ateneo e di offrire al corpo studentesco opportunità di interazioni con il mondo del lavoro.

5. Agli studenti è riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica tramite le loro rappresentanze.

6. L'Università si impegna a garantire il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 4.
Collaborazioni

1. In attuazione del principio di cui all'art. 1, comma 6, l'Università può collaborare per la ricerca e la formazione con altre università italiane e straniere, nonché con enti e istituti di cultura e di ricerca scientifica.

2. L'Università insieme ad altre università che fanno capo all'Ente Promotore fa parte di un sistema universitario internazionale a rete.

3. L'Università può` contribuire al sostegno di enti e associazioni, i cui fini istituzionali siano in armonia con i propri.

Art. 5.
Pastorale universitaria e formazione integrale

1. In coerenza con i fini istituzionali ed in armonia con la missione della Chiesa, l'Università promuove la pastorale universitaria coordinata da un assistente ecclesiastico nominato dall'Ente Promotore, quale parte integrante delle sue attività e della sua struttura.

2. L'Università si propone di trasmettere la formazione integrale degli studenti, tramite la quale si impegna ad accompagnarli nello sviluppo integrale delle varie dimensioni della persona - culturale, cognitiva, etica, spirituale, comunicativa, sociale, sportiva - per favorire una crescita completa, equilibrata e unificante.

Art. 6.
Attività culturali e sportive

L'Università promuove le attività culturali, ricreative e sportive degli studenti e della comunità accademica attraverso idonea organizzazione, eventualmente anche mediante la stipula di convenzioni con enti e associazioni che, in armonia con propri fini, perseguono come obiettivo la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale ovvero con centri specializzati per attività culturali.

Art. 7.
Risorse finanziarie e beni patrimoniali

1. L'Università utilizza per le attività istituzionali i propri beni e quelli messi a disposizione dall'Ente Promotore, nonché da altri enti e da privati.

2. Al finanziamento e allo sviluppo dell'Università sono destinati: le tasse, i contributi degli studenti, i trasferimenti dallo Stato, i finanziamenti da enti pubblici e privati nonché ogni altra acquisizione per sovvenzioni, contribuzioni, donazioni, eredità e lasciti. Dette risorse saranno utilizzate in coerenza con la natura e le finalità dell'Università stessa.

3. Qualora l'Università per qualsiasi motivo non potesse più svolgere le sue attività statutarie o fosse privata delle sue prerogative o dell'autonomia o del suo carattere cattolico, oppure venisse a cessare, il suo patrimonio attivo, dedotti eventuali debiti dell'Università stessa, verrà devoluto all'Ente Promotore.

Art. 8.
Codice etico

1. L'Università adotta il codice etico della comunità universitaria, approvato dal consiglio di amministrazione.

2. Il codice etico, in conformità ai valori fondamentali della comunità universitaria - formata dai docenti e ricercatori, dal personale amministrativo e dagli studenti - promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Università. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interesse e di proprietà intellettuale nonché a disciplinare le sue violazioni.

Art. 9.
Statuti e regolamenti

1. Le modifiche statutarie sono approvate dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, previa acquisizione del parere vincolante dell'Ente promotore.

2. Il regolamento didattico di ateneo è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.

3. Il regolamento generale di ateneo, che disciplina le strutture dell'ateneo, è approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

5. I regolamenti concernenti il personale docente sono approvati dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.

6. Il regolamento sul nucleo di valutazione, il regolamento per le elezioni delle rappresentanze negli organi ed eventuali ulteriori regolamenti sono approvati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, del rettore o del direttore generale.

7. I regolamenti di cui ai commi 2 a 6 sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione aventi diritto.

Art. 10.
Le riunioni

1. La convocazione delle riunioni degli organi collegiali dell'università avviene mediante l'invio di lettera, *e-mail* o altro strumento idoneo, anche elettronico, nel quale sono indicati giorno, luogo ed ora della riunione nonché l'ordine del giorno della stessa, inviato da chi presiede l'organo o da suo delegato, almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, salvo minor termine in caso di urgenza.

2. L'organo è validamente costituito ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti in carica aventi diritto al voto.

3. Le riunioni possono svolgersi anche telematicamente. In questo caso, la modalità di svolgimento deve consentire il riconoscimento univoco dei partecipanti e la loro partecipazione attiva nella riunione.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti titolari del diritto di voto, salvo che la vigente normativa, lo statuto o i regolamenti stabiliscano una maggioranza qualificata.

5. In caso di parità dei voti prevale, nel consiglio di amministrazione, il voto del direttore generale dell'Ente promotore o di suo delegato; negli altri organi prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, il voto del suo delegato.

6. I regolamenti dei diversi organi devono contenere le disposizioni relative all'individuazione del segretario verbalizzante.

TITOLO SECONDO
ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 11.
Organi dell'Università

Sono organi dell'Università:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il rettore;

c) il direttore generale;

d) il senato accademico;

e) il consiglio di dipartimento;

f) il nucleo di valutazione;

g) il Collegio di disciplina;

h) il Collegio dei revisori.

Art. 12.
Il Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore dell'Università;

b) il direttore generale dell'Ente Promotore, o un suo delegato;

c) da sette a nove membri designati dall'Ente Promotore;

d) un rappresentante degli studenti che partecipa alle adunanze secondo le modalità determinate dai regolamenti.

2. Il consiglio di amministrazione elegge fra i componenti di cui al comma 1, lettera *c)*, il presidente e il vicepresidente nella prima adunanza, convocata e presieduta dal membro più anziano di età.

3. I componenti del consiglio di amministrazione, di cui al comma 1, lettera *c)*, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati due volte, il rappresentante degli studenti dura in carica due anni.

4. In caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato del predecessore.

5. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive del consiglio di amministrazione, può` determinare la decadenza dalla carica. La decadenza è deliberata dal consiglio stesso.

6. Il direttore generale, o altre persone, possono essere chiamati dal presidente a partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione al fine di fornire indicazioni e notizie ai componenti del consiglio di amministrazione.

Art. 13.
Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e, previa acquisizione di parere vincolate dell'Ente promotore, per la gestione straordinaria. È l'organo di indirizzo, di governo e di controllo dell'Università che determina la gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Università, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto.

2. In particolare, esercita le seguenti competenze:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università, delibera, inoltre, i relativi programmi e le proposte di nuove aree di studio;

b) approva il piano strategico, su proposta del rettore, sentito il senato accademico e il direttore generale con riferimento alle proprie aree di competenza;

c) approva il bilancio di previsione annuale e il consuntivo annuale, di cui al successivo art. 32, predisposti dal direttore generale e, inoltre, delibera gli investimenti;

d) vigila e garantisce il rispetto dei principi ispiratori dell'Università stessa;

e) delibera, in conformità al piano strategico, su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Università ed esercita ogni altra competenza non riservata dalle norme vigenti e dallo statuto agli altri organi;

f) come stabilito all'art. 9, approva i regolamenti obbligatori previsti dalla normativa nonché regolamenti e/o procedure volti al funzionamento delle attività da svolgersi nell'università ovvero per le attività della stessa;

g) nomina il rettore, nella persona indicata dall'Ente Promotore, nel rispetto dei requisiti stabiliti al successivo art. 15, comma 1; ne delibera la revoca ove vi sia espressa richiesta dell'Ente Promotore con delibera all'uopo motivata;

h) attribuisce la legale rappresentanza dell'Università ad uno o più persone anche da esercitare, in tutto o in parte, in via congiunta o disgiunta;

i) nomina, con parere vincolante dell'Ente promotore, il direttore generale;

j) nomina, su proposta del rettore, i direttori dei dipartimenti e il direttore della scuola di alta formazione;

k) nomina i componenti del collegio dei revisori dei conti; e, sentito il senato accademico, nomina il nucleo di valutazione di ateneo;

l) delibera, sentito il senato accademico, in merito all'attivazione, modificazione e soppressione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università, nonché in merito all'attivazione, modifica e soppressione di sedi, dipartimenti, corsi di studio, corsi di dottorato di ricerca, scuole, centri di ricerca e di eccellenza;

m) delibera, su proposta del senato accademico, gli organici dei professori e dei ricercatori universitari nonché le relative modalità di copertura e di nomina; approva le proposte di chiamata di professori e ricercatori formulate dai dipartimenti;

n) istituisce articolazioni interne, oltre a quanto previsto nelle leggi o dallo statuto, in relazione alle esigenze organizzative ed amministrative dell'Università e ne approva a maggioranza assoluta dei componenti i relativi regolamenti e funzioni;

o) delibera, sentito il senato accademico, l'attivazione dei master, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, nonché, sentiti i consigli di dipartimento, l'attivazione dei dottorati di ricerca;

p) approva, su proposta del senato accademico, gli incarichi accademici, affidamenti, supplenze ed il conferimento dei contratti di insegnamento;

q) delibera, previo parere del Senato accademico, sulle assegnazioni di fondi alle strutture didattiche e di ricerca dell'Università, nell'ambito di appositi stanziamenti e secondo quanto previsto nella programmazione strategica e nel preventivo annuale;

r) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

s) su proposta del direttore generale, delibera circa i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, nonché sulle relative assunzioni e adotta anche i provvedimenti per la cessazione del rapporto di lavoro;

t) delibera sull'ammontare delle tasse e contributi e sul loro eventuale esonero, secondo quanto previsto nel preventivo annuale;

u) delibera sulle convenzioni con altre Università o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati, previo parere del senato accademico;

v) delibera:

(i) sulla costituzione in giudizio dell'Università in caso di liti attive e passive;

(ii) con parere vincolante dell'Ente Promotore, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, in particolare la concessione di pegni e ipoteche, la concessione e la richiesta di prestiti, l'acquisto e la vendita di immobili, e situazioni ad esse analoghe;

w) delibera sul conferimento di lauree *ad honorem.*

3. Il consiglio di amministrazione può affidare compiti istruttori, consultivi od operativi a un comitato esecutivo o a commissioni temporanee o permanenti, formati dai propri membri, alle quali possono partecipare altri soggetti senza diritto di voto; può altresì conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni a suoi singoli componenti; tali deleghe devono essere concesse, nei limiti del bilancio preventivo approvato, tramite specifica delibera che descriva in modo dettagliato le materie delegate e preveda adeguata comunicazione al consiglio stesso circa le decisioni sulle materie delegate.

4. Il consiglio di amministrazione esercita altresì tutte le altre funzioni demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, dallo statuto e dai regolamenti escluse quelle attribuite ad altri organi.

Art. 14.
Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il presidente del Consiglio di amministrazione:

a) convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso;

b) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio, fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica, didattica e di ricerca;

c) vigila sul buon andamento dell'Università e sul funzionamento dei suoi organi;

d) sentito il rettore, può rinviare al senato accademico atti e deliberazioni per un riesame.

2. Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente che ne fa le veci in caso di suo impedimento o assenza, con i poteri di rappresentanza e quelli delegati dal presidente e dal consiglio per l'esercizio delle funzioni attribuitegli.
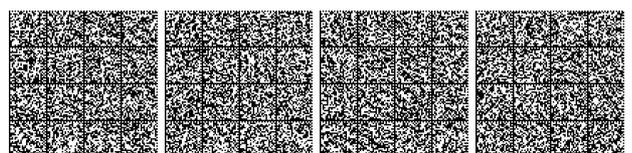
Art. 15.
Il rettore

1. Il rettore, nominato dal consiglio di amministrazione su indicazione dell'Ente Promotore, è un professore ordinario nel sistema universitario italiano, o di grado equipollente in un sistema straniero. Dura in carica quattro anni ed è rinominabile due volte.

2. Il rettore:

a) esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, di efficienza, trasparenza e promozione del merito, curando l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia;

b) rappresenta l'Università nel sistema universitario nazionale ed internazionale, nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;

c) elabora per la parte di sua competenza, congiuntamente al direttore generale, il piano strategico; tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;

d) sovrintende all'attività didattica, scientifica e di formazione dell'Università riferendone al consiglio di amministrazione con relazione annuale;

e) convoca e presiede il senato accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;

f) esercita il potere di iniziativa nei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e ricercatore, secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge 241/2010 e successive integrazioni, nonché il potere disciplinare nei confronti degli studenti nei limiti e secondo le modalità previste dal presente statuto e dalle leggi; può comminare sanzioni non superiori alla censura;

g) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

h) cura, per le materie di propria competenza, l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e provvede con atti formali nelle materie di competenza;

i) emana i regolamenti secondo quanto disposto dal presente statuto;

j) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università.

3. Nel caso di anticipata cessazione della carica del rettore per qualsiasi causa, le funzioni rettorali, nelle more di una nuova nomina, sono svolte dal decano dell'Ateneo con funzioni vicarie; in mancanza, le funzioni rettorali sono svolte dal membro del senato accademico con maggiore anzianità nell'università.

Art. 16.
Prorettori e delegati

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore può nominare uno o più prorettori - di cui uno con funzioni vicarie - e delegati, da lui scelti tra i professori ordinari e associati dell'Università e nominati con proprio decreto, con previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza.

2. Acquisito il previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, il rettore può altresì individuare, come delegati, figure, anche non accademiche, con finalità specifiche di coordinamento, precisando i compiti e gli ambiti di competenza.

3. I prorettori e i delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza, i prorettori e i delegati, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati alle adunanze del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

4. La carica di prorettore o delegato può essere revocata dal rettore con decreto e in ogni caso decade con la cessazione dall'ufficio del rettore che ha disposto la nomina.

Art. 17.
Il Senato accademico

1. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) i prorettori;

c) i direttori di dipartimento;

d) il direttore della scuola di alta formazione;

e) i coordinatori dei Corsi di Studio che afferiscono all'Università.

f) due membri eletti dagli studenti, che partecipano alle adunanze secondo le modalità determinate dai regolamenti.

2. Alle adunanze del senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Università.

3. I membri di cui al comma 1 formano parte del senato secondo la durata delle rispettive cariche. Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni e sono rinnovabili una sola volta.

4. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi sull'istruzione superiore, dallo statuto, dai regolamenti, e da tutte le altre norme, generali o speciali, concernenti l'ordinamento universitario.

6. In particolare, il senato accademico esercita le seguenti competenze, sulla base delle priorità e degli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione:

a) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, in conformità con la programmazione triennale dell'Università; nonché proposte al rettore per la predisposizione del documento di programmazione triennale da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

b) formula proposte e pareri obbligatori sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, scuole, centri di ricerca e di eccellenza e ogni altra struttura didattica e di ricerca dell'Università nonché sulla costituzione di articolazioni interne ad esse;

c) esprime al consiglio di amministrazione parere obbligatorio sui criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla didattica ed alla ricerca;

d) esprime parere obbligatorio in merito alle proposte di avvio del procedimento per la chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai dipartimenti con adeguata motivazione;

e) esprime parere obbligatorio sulle proposte di chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai dipartimenti;

f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture;

g) provvede ai sensi del precedente art. 13, lettere (m) e (p) in materia di copertura di posti di ruolo, attribuzione di insegnamenti e/o attività formative anche a contratto, avanzate dai dipartimenti;

h) propone l'attivazione dei master, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, dei dottorati di ricerca, sentiti il direttore della scuola di alta formazione e i consigli di dipartimento;

i) esprime pareri e formula proposte circa i criteri relativi ai premi;

j) esprime pareri e formula proposte circa le convenzioni e gli accordi di collaborazione scientifica e didattica con altre università o centri di ricerca;

k) esprime pareri e formula proposte circa la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili;

l) delibera sulle questioni ad esso sottoposte dal rettore ed esprime pareri anche sulle altre materie che gli vengano sottoposte dal consiglio di amministrazione, sentiti, ove necessario, i pareri delle altre strutture accademiche;

m) fissa le modalità di ammissione, di trasferimento e di passaggio degli studenti da altri corsi di studio, ovvero da altre università o atenei.

Art. 18.
Il direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, con parere vincolante dell'Ente Promotore; assiste il rettore nell'esercizio delle sue funzioni, coadiuvandolo nelle attività giuridico - amministrative ed in quelle ritenute di particolare rilievo; è il responsabile degli uffici amministrativi e dei servizi relativi alla didattica, alla formazione ed alla ricerca dell'ateneo e ne cura l'organizzazione e la gestione.

2. Deve essere scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico di direttore generale dura un periodo di quattro anni, ed è rinnovabile. Questo mandato decade con il consiglio di amministrazione che lo ha nominato o può cessare anticipatamente per revoca.
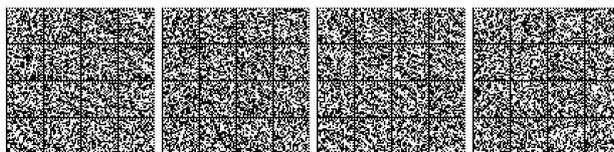
3. Ferme restando le attribuzioni proprie degli altri organi accademici, il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal rettore e dal consiglio di amministrazione, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, del personale tecnico-amministrativo dell'Università e delle risorse strumentali e finanziarie.

4. Per quanto di sua competenza, coadiuva il rettore nella gestione e nello sviluppo delle attività didattiche e scientifiche dell'ateneo.

5. Il direttore generale, in quanto responsabile della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'ateneo, partecipa su richiesta alle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione con diritto di intervento e senza diritto di voto. Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano al consiglio di amministrazione la piena conoscenza della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università.

6. La revoca dell'incarico di direttore generale può essere disposta dal consiglio di amministrazione per violazioni del codice etico, nonché per irregolarità o inefficienza dell'azione amministrativa (previa contestazione all'interessato e con diritto dello stesso a far conoscere le proprie ragioni) o per altri motivi, rispettando quanto previsto dalle leggi vigenti.

7. Oltre a quanto espressamente indicato nei commi precedenti, il direttore generale esercita ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

Art. 19.
Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dal consiglio di amministrazione. Ove il presidente non sia stato definito all'atto della nomina, il collegio al suo interno elegge, a maggioranza semplice, il presidente.

2. I membri del collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta.

3. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, esamina il bilancio di previsione nonché i bilanci ad esso allegati, le eventuali variazioni, il conto consuntivo e i relativi consuntivi allegati, redigendo apposite relazioni contenenti l'attestazione circa la rispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché valutazioni in ordine alla regolarità della gestione. Può, peraltro, compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento alla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa.

Art. 20.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione di ateneo, istituito ai sensi della legge vigente, provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, raccogliendone, esaminandone ed organizzandone i dati necessari alla valutazione delle strutture, nonché delle attività didattiche e scientifiche dell'Università. In particolare, prepara e organizza i rapporti finali di valutazione dell'Università da sottoporre all'Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca (ANVUR), al senato accademico e al consiglio di amministrazione, onde suggerire in merito a miglioramenti nell'organizzazione delle attività dell'Università.

2. Il nucleo di valutazione è nominato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

3. È composto da un minimo di tre componenti fino a un massimo di sette, compreso il presidente, in prevalenza esterni all'ateneo, con competenze differenziate, e un rappresentante degli studenti eletto secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento. Il ruolo di presidente del nucleo di valutazione può essere attribuito ad un professore di ruolo dell'Università.

4. Ad eccezione del rappresentante degli studenti, il presidente e i componenti del nucleo di valutazione devono essere individuati tra soggetti di elevata qualificazione scientifica e professionale.

5. Il nucleo resta in carica tre anni ad eccezione della rappresentanza studentesca che resta in carica due anni. L'incarico ai singoli membri può essere rinnovato per una sola volta.

Art. 21.
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico del personale docente e a esprimere in merito un parere conclusivo.

2. Il collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori, appartenenti all'Ateneo. I componenti devono essere in regime di tempo pieno. Contestualmente all'elezione dei membri effettivi, si elegge altresì un membro supplente per ognuna delle tre componenti. Le elezioni dei membri e la designazione del presidente, che viene scelto tra i professori ordinari eletti, si svolgono secondo l'apposito regolamento.

3. I membri del collegio durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti una sola volta.

4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformità a quanto stabilito dalle leggi e dalla vigente normativa in materia.

5. Il collegio di disciplina è unico, articolato in tre sezioni. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed è costituita dal presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed è costituita dal presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate.

6. Il rettore, venuto a conoscenza di un fatto che può dar luogo ad una sanzione disciplinare più grave della censura tra quelle previste dalle leggi, dà avvio del procedimento e trasmette gli atti al collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il rettore procede con proprio provvedimento, previo parere del collegio di disciplina.

7. Il collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere vincolante per il consiglio di amministrazione che, e in conformità al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.

8. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

9. In caso di eventuali illeciti disciplinari attribuibili al rettore, l'iniziativa per avviare il relativo procedimento aspetta al decano dell'Ateneo.

Art. 22.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ha la composizione e la competenza previste dall'apposito regolamento in conformità con la legislazione vigente.

TITOLO TERZO
STRUTTURE DI DIDATTICA E DI RICERCA

Art. 23.
Strutture per la didattica e la ricerca

1. Sono strutture dell'Università per la didattica e la ricerca:

a) i dipartimenti;

b) la scuola di alta formazione;

c) le scuole.

2. I dipartimenti, la scuola di alta formazione e le altre scuole sono strutture primarie per la promozione e l'organizzazione delle attività didattiche e di ricerca, omogenee per fini e/o per metodi.

3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del senato accademico, può istituire altre strutture, permanenti o temporanee, a supporto di iniziative particolari per la fornitura di servizi integrativi o speciali e, in generale per il miglioramento della qualità della vita universitaria.

Art. 24.
Dipartimenti. Natura e funzioni

1. I dipartimenti sono costituiti tenendo conto dell'omogeneità e/o dell'affinità dei propri corsi di studio. La configurazione dei dipartimenti per settori scientifico-disciplinari è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito obbligatoriamente il senato accademico.

2. Ai dipartimenti afferiscono i professori e i ricercatori dell'Università appartenenti ai settori o aree di ricerca e di didattica di interesse del dipartimento. I professori e ricercatori afferiscono in prima istanza al dipartimento che li ha chiamati. Sulle richieste di cambio di afferenza delibera il consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e i dipartimenti interessati.

3. Il personale docente è assegnato ai corsi di studio in cui si svolgono gli insegnamenti afferenti al settore scientifico-disciplinare di loro competenza.

4. I dipartimenti sono sede dei corsi di dottorato di ricerca eventualmente organizzati in scuole di dottorato, delle cui attività e della cui organizzazione sono direttamente responsabili; sono inoltre responsabili degli aspetti accademici di altri corsi di formazione *post lauream* ed *extra*-universitari.

5. I dipartimenti promuovono collaborazioni anche mediante la proposta di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca e di consulenza al fine di creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

Art. 25.
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio di dipartimento;

b) il direttore di dipartimento.

2. Il consiglio di dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento e dai rappresentanti degli studenti eletti uno per corso di studio e comunque almeno tre per ogni dipartimento, e può essere integrato, secondo le modalità stabilite dai regolamenti, da personale non di ruolo che concorre al raggiungimento dei requisiti necessari di docenza per i corsi di studio afferenti. Al consiglio di dipartimento può partecipare il rettore.

3. Il direttore del dipartimento è nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori ordinari afferenti al dipartimento, in regime di tempo pieno, e dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. In caso di impedimento o di assenza può essere sostituito nelle sue funzioni da un professore ordinario afferente al dipartimento.

Art. 26.
Consiglio di Dipartimento

Il consiglio di dipartimento, in conformità al piano strategico:

a) determina l'indirizzo generale del dipartimento;

b) entro i confini delle proprie aree e i propri settori scientifici-disciplinari, propone al senato accademico l'istituzione di nuovi corsi di studio, la trasformazione o la soppressione di corsi di studio esistenti;

c) propone, al senato accademico, i posti di ruolo per il personale docente da bandire previsti nel piano strategico;

d) tramite il senato accademico, propone al consiglio di amministrazione la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori. La deliberazione è assunta a maggioranza assoluta nella composizione ristretta ai professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia; nella composizione dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;

e) organizza la didattica e coordina la ricerca, verifica l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca e assume le deliberazioni conseguenti;

f) delibera le coperture degli insegnamenti a seguito dell'esame di tutte le proposte pervenute in tal senso dai consigli di corso di studio e dalle scuole;

g) propone al senato accademico l'attivazione dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca;

h) propone al rettore la nomina della commissione per le procedure di assunzione dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato;

i) esprime parere sulle proposte formulate dai consigli di corso di studi relative alle procedure per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento;

j) propone la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca tenuto conto del piano strategico, del preventivo approvato e delle indicazioni delle competenti strutture didattiche e di ricerca;

k) formula proposte sui programmi di sviluppo dell'Università;

l) formula proposte anche su tutte le altre materie che vengano ad esso sottoposte dal consiglio di amministrazione, sentiti, ove necessario, i pareri delle altre strutture accademiche.

Art. 27.
Direttore del Dipartimento

Il direttore rappresenta il dipartimento, presiede il consiglio, cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni, svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al consiglio di dipartimento ed esercita i poteri attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 28.
La scuola di alta formazione

1. La scuola di alta formazione promuove e organizza la didattica *post lauream* prestando particolare attenzione alle proposte dei docenti, alle esigenze del mercato del lavoro, alle necessità del territorio e alle richieste delle professioni.

2. I corsi o programmi dell'area possono essere interdisciplinari o interdipartimentali.

3. In stretta collaborazione con i dipartimenti può promuovere programmi di ricerca finanziati dall'esterno.

4. Il direttore della scuola di alta formazione è un professore ordinario o associato, nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore. È nominato per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta. Il direttore assicura il dialogo e il coordinamento con i dipartimenti, i corsi di studi e i docenti.

5. Il direttore dell'area è coadiuvato da un coordinatore amministrativo scelto tra il personale tecnico-amministrativo che cura, principalmente, le relazioni con le professioni e il mondo del lavoro.

6. Il direttore della scuola di alta formazione propone al senato accademico l'attivazione di master universitari di primo e secondo livello, di corsi di perfezionamento e di specializzazione, sia su proposta dei docenti o dei corsi di studio, sia per propria iniziativa dopo aver acquisito il parere vincolante del dipartimento di riferimento.

Art. 29.
Le scuole

1. Le scuole sono strutture per la formazione *post lauream*, l'alta formazione e la specializzazione in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni. L'attivazione o la disattivazione delle scuole sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle scuole sono disciplinati dai regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione contestualmente alla loro attivazione.

Art. 30.
I consigli dei corsi di studio

1. Per ogni corso di studio è costituito un consiglio che ne cura la gestione e che è composto dai professori di ruolo e ricercatori titolari degli insegnamenti afferenti al corso, da una rappresentanza degli studenti eletti secondo le modalità stabilite dai regolamenti, ed è integrata dai docenti non di ruolo titolari di un insegnamento afferente al corso.

2. Il consiglio è presieduto da un coordinatore nominato dal consiglio di amministrazione. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. Il consiglio:

a) organizza l'attività didattica dei corsi di studio;

b) organizza le attività di orientamento e tutorato in collaborazione con le strutture preposte;

c) collabora con i dipartimenti interessati all'organizzazione delle attività culturali, formative, di orientamento e di tirocinio formativo rivolte agli studenti;

d) formula proposte sull'organizzazione del calendario didattico;

e) delibera sui piani di studio individuali;

f) delibera sui riconoscimenti dei crediti, sui passaggi, sui trasferimenti in ingresso e su ogni altro aspetto riguardante le carriere degli studenti;

g) verifica e sovraintende all'attività didattica programmata, segnalando eventuali inadempienze del personale docente al direttore del dipartimento di afferenza del docente che lo trasmette al rettore per gli opportuni provvedimenti;

h) propone i regolamenti didattici e i RAD dei corsi di studio, nonché l'ordine annuale degli studi.

Art. 31.
Personale docente

1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università. Possono, altresì, essere impartiti da ricercatori, anche per affidamento o supplenza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

2. Possono essere altresì attribuiti incarichi di insegnamento secondo quanto previsto dalle norme vigenti e con le modalità previste in apposito regolamento a professori esterni all'Università o a personalità con le necessarie qualifiche professionali o di chiara fama accademica.

3. Ai professori di ruolo e ai ricercatori si applicano le norme vigenti in materia di stato giuridico e di trattamento economico.

4. Le incompatibilità per il personale docente sono regolate dalla normativa vigente e da apposito regolamento.

TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 32.
Bilancio preventivo e conto consuntivo

Il consiglio di amministrazione dell'Università delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo nei termini previsti dai regolamenti. Ciascun anno di esercizio corrisponde al periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, salve successive diverse deliberazioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 33.

Al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rimangono in carica tutti gli organi e autorità dell'Università per il periodo residuo del loro mandato.

24A03317

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Idroclorotiazide Almus».

Con la determina n. aRM - 114/2024 - 2812 del 12 giugno 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Almus S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS;

confezione: 039909167;

descrizione: «100 mg+25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039909155;

descrizione: «100 mg+25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039909142;

descrizione: «100 mg+25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039909130;

descrizione: «100 mg+25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039909128;

descrizione: «100 mg+25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039909116;

descrizione: «100 mg+25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039909104;

descrizione: «100 mg+25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039909092;

descrizione: «100 mg+25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039909080;

descrizione: «50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039909078;

descrizione: «50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039909066;

descrizione: «50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039909054;

descrizione: «50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039909041;

descrizione: «50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039909039;

descrizione: «50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039909027;

descrizione: «50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039909015;

descrizione: «50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.
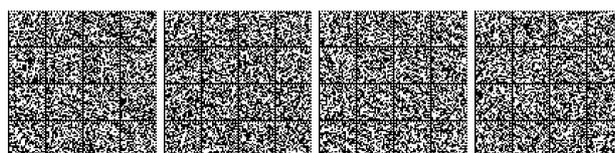
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03295

Autorizzazione all'importazione parellela del medicinale per uso umano «Tavor».

Estratto determina IP n. 329 del 7 giugno 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TAVOR 1,0 mg EXPIDET PLÄTTCHEN 50 U.P. dalla Germania con numero di autorizzazione 6948.00.00, intestato alla società Pfizer Pharma GmbH Friedrichstrasse 110 10117 Berlin Germania e prodotto da Haupt Pharma Münster GmbH Schleebrüggenkamp 15 48159 Münster Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: Tavor «1 mg compresse orosolubili» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA.

Codice A.I.C.: 038860060 (in base 10) 151X8W(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orosolubile.

Composizione: ogni compressa orosolubile contiene:

Principio attivo: Lorazepam 1 mg;

Eccipienti: gelatina; mannitolo.

Inserire all'art.1. 1:

Aggiungere al paragrafo 5 «Come conservare Tavor» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario:

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Officine di confezionamento secondario

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1- 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria) S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Tavor «1 mg compresse orosolubili» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA;

Codice A.I.C. : 038860060;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione al fini della fornitura

Confezione: Tavor "1 mg compresse orosolubili» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA;

Codice A.I.C. : 038860060;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03296

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetirizina Sun».

Con la determina n. aRM - 125/2024 - 3230 del 17 giugno 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della SUN Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CETIRIZINA SUN

confezione: 037653019

descrizione: «10 mg compresse» 20 compresse divisibili

confezione: 037653021

descrizione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03309

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carvedilolo Sun».

Con la determina n. aRM - 126/2024 - 3230 del 17 giugno 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CARVEDILOLO SUN;

confezione: 036338010;

descrizione: «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili;

confezione: 036338022;

descrizione: «25 mg compresse» 30 compresse divisibili.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03310

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di rosuvastatina, «Crestor», «Provisacor» e «Simestat».

Estratto determina AAM/PPA n. 503/2024 del 14 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

n. 5 variazioni di tipo II, C.I.4: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo in linea con l'ultima versione del CCDS e adeguamento alla linea guida eccipienti.

Viene di conseguenza approvata la modifica ai paragrafi 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.
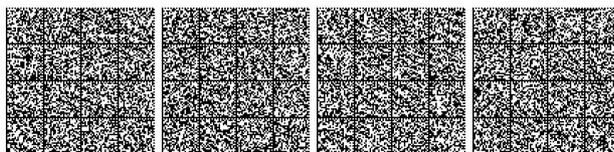
Relativamente ai medicinali CRESTOR (A.I.C. n. 035885), PROVISACOR (A.I.C. n. 035883) e SIMESTAT (A.I.C. n. 035884) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codici pratica: VC2/2023/88.

Numero procedura: NL/H/xxxx/WS/700.

Titolare A.I.C.: Grünenthal Italia S.r.l., codice fiscale n. 04485620159, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 16, 20124, Milano (MI), Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03311

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac, «Diclomed».

Estratto determina AAM/PPA n. 508/2024 del 14 giugno 2024

Si autorizza il seguente grouping di variazione di Tipo II, relativamente al medicinale DICLOMED (A.I.C. 032085) per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 032085019 - «0,74 mg/ml collutorio» flacone da 200 ml.

B.II.b.1.b Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito – sito di confezionamento primario;

B.II.b.1.e Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito – Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili;

B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati;

B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte);

B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte);

B.II.e.2.b Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

B.II.e.2.b Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

B.II.f.1.d Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito (Aggiornamento in termini di condizioni di stoccaggio: il prodotto deve essere conservato ad una temperatura non superiore a 25°C);

B.II.f.1 *z)* Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito (Introduzione del periodo di validità dopo prima apertura: 12 mesi);

B.II.a.3 *z)* Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito (Sostituzione della colina idrossido soluzione con colina cloridrato e sodio idrossido);

B.II.b.1 *a)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito – sito di confezionamento secondario;

B.II.a.3.a.1) Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Modifiche del sistema di aromatizzazione o di colorazione - Aggiunta, soppressione o sostituzione (Sostituzione dell'agente colorante nel prodotto finito, *Red Ponceau* E124 viene sostituito con *Allura Red* E129);

B.II.b.2.c.2) Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti - Compresi il controllo dei lotti/le prove (ITC Production S.r.l., via Pontina, Km 29 - 00071 Pomezia (RM), Italia);

B.II.b.3.a) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione;

B.II.b.4.a) Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto;

B.II.d.1.d) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica non significativo.

Vengono di conseguenza modificati i paragrafi n. 6.1, 6.3, 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i paragrafi n. 3, 5, 6 del foglio illustrativo, 6 del confezionamento primario 7 e 9 del confezionamento secondario.

Codice pratica: VN2/2023/217;

Titolare A.I.C.: Farmaka S.r.l., codice fiscale 04899270153, con sede legale e domicilio fiscale in via Villapizzone, 26, 20156 – Milano, Italia.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commer-

cio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03312

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azoto protossido, «Azoto Protossido Linde Medicale».

Estratto determina AAM/PPA n. 513/2024 del 21 giugno 2024

Si autorizza la seguente variazione.

Tipo II - C.I.4: Sono modificati i paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.9, 5.3 e 6.6 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo allo scopo di aggiornare le informazioni di efficacia e di sicurezza clinica e preclinica allineando gli stampati alla versione più aggiornata del Company Core Data Sheet (CCDS).

Modifiche in accordo a QRD template.

Relativamente al medicinale AZOTO PROTOSSIDO LINDE MEDICALE nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni autorizzate di seguito indicate:

A.I.C. 039294018 - «Gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 3,8 Kg;

A.I.C. 039294020 - «Gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 7,5 Kg;

A.I.C. 039294032 - «Gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 30 Kg;

A.I.C. 039294044 - «Gas medicinale liquefatto» pacco bombola da 12 bombole in acciaio con valvola erogatrice da 450 Kg;

A.I.C. 039294057 - «Gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 1125 Kg;

A.I.C. 039294069 - «Gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 2250 Kg;

A.I.C. 039294071 - «Gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice pin-index da 3,8 Kg;

A.I.C. 039294083 - «Gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice pin-index Da 7,5 Kg;

A.I.C. 039294095 - «Gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice pin-index Da 30 Kg;

A.I.C. 039294107 - «Gas medicinale liquefatto» pacco bombola da 12 bombole in acciaio con valvola erogatrice pin-index da 450 Kg;

A.I.C. 039294119 - «Gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 5,6 Kg;

A.I.C. 039294121 - «Gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 11,20 Kg;

A.I.C. 039294133 - «Gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 40 Kg.

Codice pratica: VN2/2023/136.

Titolare A.I.C.: Linde Medicale S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Guido Rossa, 3, 20004 Arluno, Milano, codice fiscale 04411460639.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03330

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ciprofloxacina, «Chinocid».

Estratto determina AAM/PPA n. 514/2024 del 21 giugno 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/851.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MMD Pharmaceuticals S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via San Francesco, 5 - 80034 Marigliano, Napoli, codice fiscale 09678611212.

Medicinale: CHINOCID.

Confezioni:

«250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio – A.I.C. n. 037293014;

«500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio – A.I.C. n. 037293026;

«750 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio – A.I.C. n. 037293038,

alla società Elleva Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via San Francesco, 5-7 - 80034 Marigliano, Napoli, codice fiscale 07894201214.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03331
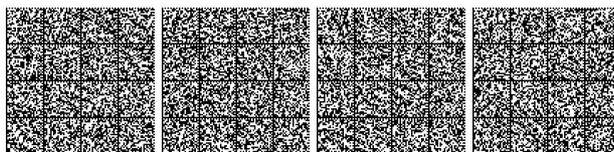
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 giugno 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0756
Yen	168,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,636
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,84565
Fiorino ungherese	394,15
Zloty polacco	4,324
Nuovo leu romeno	4,9769
Corona svedese	11,333
Franco svizzero	0,9637
Corona islandese	149,7
Corona norvegese	11,512
Rublo russo	-
Lira turca	34,8697
Dollaro australiano	1,6304
Real brasiliano	5,72
Dollaro canadese	1,4801
Yuan cinese	7,7957
Dollaro di Hong Kong	8,4043
Rupia indonesiana	17529,81
Shekel israeliano	4,0242
Rupia indiana	89,8004
Won sudcoreano	1479,33
Peso messicano	19,7531
Ringgit malese	5,0779
Dollaro neozelandese	1,7595
Peso filippino	63,243
Dollaro di Singapore	1,4548
Baht tailandese	39,544
Rand sudafricano	20,1228

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03325

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 giugno 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,073
Yen	168,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,706
Corona danese	7,4584
Lira Sterlina	0,84198
Fiorino ungherese	394,63
Zloty polacco	4,3413
Nuovo leu romeno	4,9768
Corona svedese	11,2467
Franco svizzero	0,9622
Corona islandese	149,5
Corona norvegese	11,491
Rublo russo	-
Lira turca	34,74
Dollaro australiano	1,626
Real brasiliano	5,7464
Dollaro canadese	1,4781
Yuan cinese	7,7839
Dollaro di Hong Kong	8,3802
Rupia indonesiana	17488,4
Shekel israeliano	3,9923
Rupia indiana	89,6748
Won sudcoreano	1479,23
Peso messicano	19,7008
Ringgit malese	5,064
Dollaro neozelandese	1,7513
Peso filippino	63,071
Dollaro di Singapore	1,4517
Baht tailandese	39,433
Rand sudafricano	19,9574

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03326
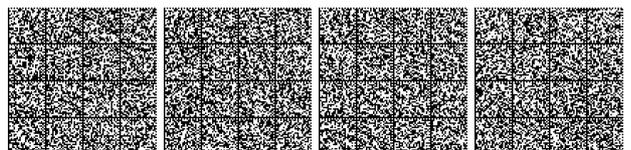
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 giugno 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0765
Yen	169,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,686
Corona danese	7,4588
Lira Sterlina	0,84365
Fiorino ungherese	395,28
Zloty polacco	4,3385
Nuovo leu romeno	4,9768
Corona svedese	11,2345
Franco svizzero	0,9641
Corona islandese	149,5
Corona norvegese	11,4675
Rublo russo	-
Lira turca	34,8563
Dollaro australiano	1,628
Real brasiliano	5,7912
Dollaro canadese	1,4795
Yuan cinese	7,8086
Dollaro di Hong Kong	8,4082
Rupia indonesiana	17552,6
Shekel israeliano	3,9902
Rupia indiana	89,949
Won sudcoreano	1481,35
Peso messicano	20,2743
Ringgit malese	5,0784
Dollaro neozelandese	1,7528
Peso filippino	63,094
Dollaro di Singapore	1,4553
Baht tailandese	39,475
Rand sudafricano	20,0486

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03327

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 giugno 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0784
Yen	169,58
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,699
Corona danese	7,4593
Lira Sterlina	0,84468
Fiorino ungherese	396,48
Zloty polacco	4,3473
Nuovo leu romeno	4,9773
Corona svedese	11,221
Franco svizzero	0,9668
Corona islandese	149,3
Corona norvegese	11,4315
Rublo russo	-
Lira turca	34,8311
Dollaro australiano	1,6232
Real brasiliano	5,8261
Dollaro canadese	1,4823
Yuan cinese	7,8211
Dollaro di Hong Kong	8,4224
Rupia indonesiana	17527,83
Shekel israeliano	4,0108
Rupia indiana	90,112
Won sudcoreano	1482,31
Peso messicano	20,1654
Ringgit malese	5,0766
Dollaro neozelandese	1,7477
Peso filippino	63,173
Dollaro di Singapore	1,4557
Baht tailandese	39,593
Rand sudafricano	19,8385

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03328
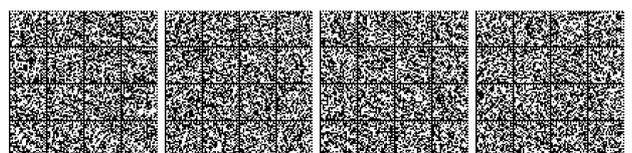
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 giugno 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,0686
Yen	167,8
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,736
Corona danese	7,4605
Lira Sterlina	0,84205
Fiorino ungherese	398
Zloty polacco	4,3733
Nuovo leu romeno	4,9773
Corona svedese	11,2731
Franco svizzero	0,9534
Corona islandese	149,1
Corona norvegese	11,4025
Rublo russo	-
Lira turca	34,8826
Dollaro australiano	1,6156
Real brasiliano	5,7321
Dollaro canadese	1,4704
Yuan cinese	7,7529
Dollaro di Hong Kong	8,347
Rupia indonesiana	17617,21
Shekel israeliano	3,9848
Rupia indiana	89,266
Won sudcoreano	1480,8
Peso messicano	19,8471
Ringgit malese	5,0433
Dollaro neozelandese	1,7418
Peso filippino	62,677
Dollaro di Singapore	1,4464
Baht tailandese	39,228
Rand sudafricano	19,6019

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03329

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-152) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C